

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 426° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 MARZO 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	77
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	100
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	113
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	116
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	149
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	156
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	159
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	160
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	162

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) .....	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	164
RAI-TV .....	»	167
Mafia .....	»	168
Terrorismo in Italia .....	»	171
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	»	173

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	178
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	180

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	186
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**172ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE*

***Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)***  
(R135 000, C21ª, 0085º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 febbraio e proseguito nelle sedute del 23 febbraio e del 2 e 4 marzo 1999.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia***  
(R135 000, C21ª, 0070º)

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Antonio Serena in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0084<sup>o</sup>)

La Giunta procede all'esame congiunto della richiesta avanzata dal senatore Lago, discussa nelle sedute del 16 e del 18 giugno 1998, e della richiesta presentata dal senatore Serena, discussa nella seduta dell'11 febbraio 1999, in quanto gli interessati sono coimputati nel medesimo procedimento.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti concernenti le richieste in epigrafe.

La Giunta prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, BERTONI, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0079<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 3 novembre 1998 e proseguito nelle sedute del 4 e del 9 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
della Commissione Difesa*  
AGOSTINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Sinisi e per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2793-ter)** *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

**(50)** **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

**(282)** **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

**(358)** **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(1181)** **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

**(1386)** **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(2958)** **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

**(3060)** **PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

– e della **petizione n. 242** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrati gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.46, 1.7, 1.8, 1.54, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.55, 1.15, 1.16, 1.17, 1.56, 1.18, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.19, 1.20, 1.63, 1.21, 1.64, 1.65, 1.22, 1.66, 1.23, 1.24, 1.67, 1.72, 1.73, 1.74, 1.25, 1.26, 1.27, 1.75, 1.76, 1.28, 1.255, 1.77, 1.80, 1.81, 1.29, 1.30, 1.82, 1.31, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.92, 1.93, 1.32, 1.33, 1.96, 1.97, 1.100, 1.101, 1.104, 1.35, 1.34, 1.107, 1.108, 1.36, 1.37, 1.38, 1.109, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.40, 1.118, e 1.41; illustra poi l'emendamento 1.39.

Il senatore MANCA illustra gli emendamenti 1.216 e 1.217.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 1.111, 1.206, 1.207, 1.302,

Il senatore PELLICINI dà per illustrati gli emendamenti 1.262, 1.294 e 1.298.

Il presidente AGOSTINI rende noto che sono stati presentati dai senatori Marchetti e Russo Spena gli emendamenti 1.218, 1.224 e 1.233, dal senatore Manfredi gli emendamenti 1.221, 1.226, 1.227, 1.235, 1.241, 1.246, 1.251, 1.258, 1.265, 1.268, 1.269, 1.272, 1.280, 1.283, 1.287 e 1.291, dal senatore Milio gli emendamenti 1.222, 1.236, 1.242, 1.247, 1.252, 1.259, 1.266, 1.273, 1.281, 1.284, 1.288 e 1.292. Il presidente AGOSTINI rende noto che i senatori Semenzato e Lubrano di Ricco hanno presentato l'emendamento 1.295. Il presidente Agostini rende noto altresì che il governo ha presentato gli emendamenti 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.296, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308. Dà per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Gasperini, Peruzzotti e Ceccato 1.257, 1.256 e quelli presentati dai senatori Robol e Agostini 1.110.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo all'articolo 1.

Il presidente AGOSTINI dà per illustrati l'emendamento dei senatori Semenzato e Lubrano di Ricco 1.0.102, altresì l'emendamento del senatore Robol 1.0.2/1 e l'emendamento di cui egli stesso è firmatario, unitamente ai senatori Diana Lino e Robol 1.0.2.

Il senatore PELLICINI illustra gli emendamenti 1.0.101, 1.0.3 e 1.0.104.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.0.100 e 1.0.200.

Il presidente Agostini dà per illustrato l'emendamento del senatore Russo Spena 1.0.103, nonché l'emendamento 1.0.1 dei senatori Mundi, Fumagalli Carulli e Di Benedetto.

Il sottosegretario BRUTTI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 1, ma illustra, per l'intrinseco rilievo istituzionale, l'emendamento 1.304, precisando che con quell'emendamento si offre un meritato riconoscimento all'Arma senza però in nulla scalfire il ruolo dell'Esercito. Il conferimento all'Arma dei Carabinieri della collocazione autonoma esprime un riconoscimento idoneo a delineare la sua posizione ordinativa e strutturale nell'ambito della Difesa e alle dirette dipendenze dello Stato Maggiore della Difesa.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore DOLAZZA illustra l'emendamento 2.7 e dà per illustrati gli emendamenti 2.9, 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 2.109, 2.3, 2.4, 2.13, 2.14, 2.15, 2.5, 2.6.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 2.100.

Il presidente AGOSTINI dà per illustrato l'emendamento 2.8 di cui è firmatario unitamente al senatore Robol e rende noto che il governo ha presentato gli emendamenti 2.105, 2.106 e 2.111. Del pari dà per illustrati i suoi emendamenti 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19 e dà notizia che i senatori Gasperini, Peruzzotti e Ceccato hanno presentato gli emendamenti 2.107 e 2.108.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 2.112.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104.

Il PRESIDENTE dà per illustrato l'emendamento 2.110 dei senatori Semenzato e Lubrano di Ricco.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo all'articolo 2.

Il presidente AGOSTINI dà per illustrato l'emendamento 2.0.100 dei senatori Manfredi e Palombo; e rende noto che il governo ha presentato l'emendamento 2.0.101. Fa presente inoltre che egli stesso ed il senatore Robol hanno presentato l'emendamento 2.0.102.

Il senatore PELLICINI illustra gli emendamenti 2.0.103 e 2.0.104.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.111, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.5, 3.6.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 3.100.

Il senatore DOLAZZA, illustra l'emendamento 3.8, di cui sono firmatari anche i senatori Rotelli e Pinggera.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 3.115 e dà per illustrati gli emendamenti 3.101, 3.102, 3.103, 3.104 e 3.115.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 3.10, 3.16, 3.100, 3.23 e 3.26.

Il presidente AGOSTINI rende noto che il senatore Manfredi ha presentato gli emendamenti 3.105, 3.108, 3.112, 3.118 e 3.120 e dà per illustrati gli emendamenti 3.31 e 3.32 del senatore Erroi e l'emendamento 3.121 del senatore Pardini.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 3.104.

Il relatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 3.116.

Il senatore PELLICINI illustra gli emendamenti 3.107, 3.114 e 3.117.

Il presidente AGOSTINI fa presente che egli stesso ed il senatore Robol hanno presentato gli emendamenti 3.24 e 3.25.

Rende noto inoltre che il governo ha presentato l'emendamento 3.123.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi di un articolo all'articolo 3.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrato l'emendamento 3.0.1.

Il senatore PINGGERA dà per illustrati gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.102 e 3.0.103.

Il senatore MANFREDI dà per illustrati gli emendamenti 3.0.105, 3.0.109, 3.0.112 e 3.0.114.

Il senatore PELLICINI dà per illustrati gli emendamenti 3.0.108, 3.0.111, 3.0.113, 3.0.200 e 3.0.116.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 3.0.107, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrati gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrati gli emendamenti 4.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.15, 4.7, 4.8, 4.9, 4.16, 4.17, 4.10, 4.11, 4.18, 4.12, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31.

Il senatore MANCA dà per illustrati gli emendamenti 4.100 e 4.101.

Il presidente AGOSTINI rende noto che i senatori Marchetti e Russo Spina hanno presentato gli emendamenti 4.102 e 4.103 e che il governo ha presentato l'emendamento 4.104 e 4.105.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo all'articolo 4.

Il senatore PELLICINI dà per illustrato l'emendamento 4.0.103.

Il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 4.0.1.

Il presidente AGOSTINI rende noto che egli, unitamente al senatore Robol, ha presentato l'emendamento 4.0.2.

Il senatore MANCA dà per illustrato l'emendamento 4.0.102.

Il Presidente rende noto che il senatore Manfredi ha presentato l'emendamento 4.0.104 e il senatore Milio l'emendamento 4.0.105.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.0.101.

Il PRESIDENTE rende noto che il governo ha presentato gli emendamenti 4.0.108 e 4.0.109.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore DOLAZZA dà per illustrati gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il senatore MANCA dà per illustrato l'emendamento 5.105.

Il senatore PELLICINI illustra gli emendamenti 5.106, 5.107 e 5.109.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.104.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 5.103.

Il PRESIDENTE rende noto che il senatore Manfredi ha presentato l'emendamento 5.108.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi di un articolo all'articolo 5.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 5.0.100 e il presidente AGOSTINI rende noto che è stato presentato l'emendamento 5.0.101 a sua firma, unitamente al senatore Robol.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2793-ter-50-282-358-1181-1386-2958 e 3060**

**Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.42** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 1.*

**1.43** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali».*

**1.1** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore».*

**1.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.3** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «per adeguare», sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni e integrazioni,».*

**1.218** MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Identico.*

**1.221**

MANFREDI

*Identico.*

**1.222**

MILIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25».*

**1.4**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25» con le seguenti: «ad esclusione delle attribuzioni del Comandante generale e dei requisiti richiesti per la sua nomina».*

**1.5**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 2.*

**1.46**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.226**

MANFREDI

*Identico.*

**1.227**

MILIO

*All'articolo 1, comma 2, alle parole: «di cui al comma 1» è aggiunto il seguente periodo:*

«..., ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle di-

pendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono...».

*Conseguentemente la parola: «saranno» è soppressa.*

**1.303**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) l'Arma dei carabinieri è posta alla dirette dipendenze del Ministro della difesa che ne esercita il comando per il tramite del Comandante generale;

b) dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

c) in tempo di pace, ai fini dell'assolvimento dei compiti militari di cui ai punti successivi, i reparti e gli uffici preposti a tali compiti o organicamente inseriti in unità o comandi dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina, sono posti alle dipendenze di un vice comandante generale avente il grado di generale di corpo d'armata dipendente funzionalmente dal Capo di Stato maggiore della difesa; ai soli fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente punto il Comandante generale può partecipare alle riunioni del Comitato dei Capi di Stato maggiore. I compiti a carattere militare attribuiti all'Arma dei Carabinieri sin dal tempo di pace sono:

1) concorso alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle istituzioni repubblicane e del bene della collettività nazionale secondo quanto stabilito all'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base delle disposizioni e delle direttive emanate dal Ministro della difesa e dal Capo di Stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostruzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate italiane in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio di funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze Armate nonchè, in via prioritaria, delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze degli organi della giustizia militare o quando si debbano perseguire reati in ambito militare o commessi da militari;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari in attività istituzionali sul territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione».

**1.233**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dipendenza funzionale» con le seguenti: «dipendenza diretta».*

**1.7**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «e, limitatamente al territorio di propria competenza, dal Presidente della Giunta regionale».*

**1.8** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.235** MANFREDI

*Identico.*

**1.236** MILIO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «specializzate» con la seguente: «specialistiche».*

**1.54** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali generali preposti alla direzione del Sismi, del Sisde o al segretario generale del Cesis nei cinque anni precedenti».

**1.9** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali generali preposti alla direzione del Sismi o del Sisde dei cinque anni precedenti».

**1.10** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali generali preposti alla direzione del Sismi nei cinque anni precedenti».

**1.11** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali generali preposti alla direzione del Sisde nei cinque anni precedenti».

**1.12**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione ai requisiti richiesti per la nomina alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, formalizzazione della preferenza per ufficiali generali già appartenenti all'Arma dei carabinieri senza preclusioni nell'accesso alla carica di ufficiali generali o ammiragli provenienti dal ruolo normale del corpo ufficiali dell'esercito italiano, dell'Aeronautica militare o della Marina militare».

**1.13**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) in relazione ai requisiti richiesti per la nomina alla carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, formalizzazione della preferenza per ufficiali generali già appartenenti all'Arma dei carabinieri senza preclusioni nell'accesso alla carica di ufficiali generali provenienti dal ruolo normale del corpo ufficiali dell'Esercito italiano».

**1.14**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il comandante generale possa essere scelto anche tra i generali di divisione dei carabinieri, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado, che, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di corpo d'armata».

**1.119**

AGOSTINI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**1.55**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) subordinazione dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in vista dell'assolvimento dei seguenti compiti militari».

**1.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) subordinazione gerarchica del comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in vista dell'assolvimento dei seguenti compiti militari».

**1.16** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole comprese tra: «collocazione autonoma» e «18 febbraio 1997, n. 25» con le seguenti: «mantenimento dell'Arma dei carabinieri all'interno del Ministero della difesa e sua soggezione gerarchica e funzionale al Capo di Stato Maggiore della Difesa».*

**1.17** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocazione autonoma dei carabinieri» sopprimere le parole da: «quale Arma» fino alle parole: «Forze armate».*

**1.56** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*All'articolo 1, comma 2, lettera b) sostituire le parole: «dei Carabinieri quale arma facente parte integrante delle Forze armate,» con le seguenti: «dell'Arma dei carabinieri con rango di Forza armata,».*

**1.304** IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «quale Arma» fino a: «n. 25» con le seguenti: «nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e loro subordinazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa, limitatamente all'assolvimento dei seguenti compiti militari».*

**1.18** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.241**

MANFREDI

*Identico.*

**1.242**

MILIO

*All'articolo 1, comma 2, lettera b) sostituire le parole: «secondo linee di dipendenza» con le seguenti: «ed il cui Comandante generale dipende dal Capo di Stato Maggiore della difesa secondo linee».*

**1.305**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b) sopprimere il punto 1).*

**1.59**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) punto 1), sostituire le parole: «della Patria» con le seguenti: «del territorio nazionale».*

**1.60**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*al comma 2, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «del bene della collettività nazionale» con le parole: «del bene delle singole collettività nazionali».*

**1.61**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) sopprimere il punto 2)*

**1.62**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2. Concorso alle operazioni di presidio del territorio affidate alle Forze armate e finalizzate al contrasto della criminalità organizzata».

**1.19**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 2, sopprimere le parole: «in Italia ed».*

**1.20** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «della pianificazione d'impiego» con le seguenti: «della programmazione degli interventi».*

**1.63** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), dopo il punto 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace e soccorso umanitario all'estero».*

**1.21** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 3).*

**1.64** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 3), dopo la parola: «partecipazione» inserire le parole: «attiva o di supporto».*

**1.65** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «di polizia militare», inserire le seguenti: «e civile».*

**1.22** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 3), dopo la parola: «ricostituzione» inserire la seguente: «temporanea».*

**1.66** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 3, sopprimere le parole: «nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace».*

**1.23** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire le parole: «nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace» con le seguenti: «sia nelle aree dove operi un contingente delle Forze armate italiane sia come contributo a missioni internazionali di edificazione della pace alle quali non partecipino unità dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare italiana».*

**1.24** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) sopprimere il punto 4).*

**1.67** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.246** MANFREDI

*Identico.*

**1.247** MILIO

*Identico.*

**1.251** MANFREDI

*Identico.*

**1.252** MILIO

*Al comma 2, lettera b), punto 4) dopo le parole: «reati in ambito militare e/o commessi da militari» aggiungere le seguenti: «entro e/o al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni».*

**1.72** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 5).*

**1.73** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 5), dopo la parola: «sicurezza» inserire le seguenti: «non esclusivamente in contingenze eccezionali».*

**1.74** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 5, sopprimere le parole: «ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero».*

**1.25** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 5), dopo le parole: «addetti militari all'estero» inserire le seguenti: «e verifica della regolarità e della conformità agli interessi di sicurezza dello Stato delle operazioni di concessione dei visti di ingresso nella Repubblica Italiana».*

**1.26** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), punto 5), inserire il seguente:*

*«5-bis. Verifica della regolarità e della conformità agli interessi di sicurezza dello Stato delle operazioni di concessione dei visti di ingresso nella Repubblica Italiana».*

**1.27** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 6).*

**1.75** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) punto 6), dopo la parola: «assistenza» inserire le seguenti: «operativa e/o a disposizione».*

**1.76** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b) punto 6), sostituire le parole: «, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza» con la seguente: «e».*

**1.28** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) Modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione dei carabinieri, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado, che, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di Corpo d'armata;».

**1.257**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) Istituzione del Consiglio superiore dell'arma dei carabinieri, composto da tutti i generali di divisione in s.p.e., quale organo consultivo a cui il Comandante generale chiede il parere sulle materie attinenti all'ordinamento, l'addestramento e alla distribuzione ed impiego delle risorse umane e finanziarie;».

**1.256**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) Trasferimento, nei casi di impedimento o di propria delega, di attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico operativo dal comandante al vice comandante generale».

**1.255**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO, DOLAZZA

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1.77**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.258**

MANFREDI

*Identico.*

**1.259**

MILIO

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «revisione», inserire la seguente: «normativa».*

**1.80**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «delle relative articolazioni», inserire la seguente: «gerarchiche».*

**1.81** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «per assicurare», fino a: «comando e controllo».*

**1.29** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «funzione di comando e controllo», sostituire le parole: «per eliminare» con le seguenti: «per consentire all'Arma dei Carabinieri di adempiere a missioni eventualmente richieste dagli esecutivi regionali, eliminando».*

**1.30** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «per eliminare le duplicazioni funzionali», con le seguenti: «per eliminare ed evitare che si creino le condizioni per le duplicazioni funzionali».*

**1.82** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e per definire i livelli generali di dipendenza», con le seguenti: «e ridefinendo i rapporti generali e particolari di dipendenza gerarchica».*

**1.31** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «definire i livelli generali», inserire le seguenti: «e le funzioni decentrate».*

**1.83** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**1.84** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), nell'alinea, dopo le parole: «revisione delle norme», aggiungere le seguenti: «e delle prassi».*

**1.85** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1.*

**1.86**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 1, sostituire le parole: «prevedendo anche apposite Commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali» con le seguenti: «prevedendo anche la Commissione Superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento. La Commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri aventi grado da tenente Colonnello a Generale di Brigata. È composta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Direttore del Personale Ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dai sei più anziani Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri. La Commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri aventi grado da sottotenente a Maggiore. È composta dal Vice Comandante Generale, Presidente, da due Generali di Divisione, da due Generali di brigata e da quattro Colonnelli dell'Arma stessa nominati dal Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse»*

**1.262**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Identico.*

**1.265**

MANFREDI

*Identico.*

**1.266**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), punto 1, sostituire le parole: «commissioni di valutazione» con le seguenti: «commissioni tecniche di valutazione».*

**1.89**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.268**

MANFREDI

*Identico.*

**1.269**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 2).*

**1.92**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 1) dopo le parole: «in relazione alle»  
inserire la seguente: «reali».*

**1.93**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.272**

MANFREDI

*Identico.*

**1.273**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), punto 2), primo periodo sopprimere le pa-  
role da: «l'eventuale soppressione» fino a: «tecnico-logistiche dell'Ar-  
ma».*

**1.32**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo sopprimere le  
parole: «per ciascuno dei suddetti ruoli».*

**1.33**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, dopo le parole:  
«le permanenze,» sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «i  
requisiti personali».*

**1.96**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, sostituire le parole: «nonchè le aliquote di valutazione» con le parole: «nonchè le aliquote ed i parametri oggettivi di valutazione».*

**1.97**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*All'articolo 1, comma 2, lettera d), numero 2, sopprimere le parole: «fermo restando l'attuale grado vertice, assicurando la compatibilità con i vigenti limiti d'età per la cessazione del servizio;», ed aggiungere le seguenti: «l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite d'età per i Generali di corpo d'armata e di Divisione – equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale – nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi;».*

**1.306**

IL GOVERNO

*Identico.***1.280**

MANFREDI

*Identico.***1.281**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), punto 2), al secondo periodo, dopo la parola: «assicurando» inserire le parole: «secondo il criterio della non retroattività».*

**1.100**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 3).*

**1.101**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuarsi mediante riduzione delle consistenze organiche del restante

personale, le dotazioni dei dirigenti in modo tale che il rapporto percentuale tra il volume organico complessivo degli ufficiali e i dirigenti non sia inferiore a quello medio delle Forze armate».

**1.307**

IL GOVERNO

*Identico.*

**1.283**

MANFREDI

*Identico.*

**1.284**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), punto 3) sostituire le parole: «volume organico complessivo dei dirigenti» con le parole: «volume organico complessivo delle cariche dirigenziali».*

**1.104**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.106**

AGOSTINI, ROBOL

*Identico.*

**1.287**

MANFREDI

*Identico.*

**1.288**

MILIO

*Al comma 2, lettera d), punto 3) sostituire le parole: «al 10 per cento» con le seguenti: «al 5 per cento».*

**1.35**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 3) sostituire le parole: «al 10 per cento» con le seguenti: «al 7 per cento».*

**1.34** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 3) dopo le parole: «10 per cento di quello totale degli ufficiali» aggiungere le parole: «e corrisponda ad un'equa distribuzione degli stessi nei vari comparti funzionali».*

**1.107** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 4).*

**1.108** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 4), sostituire le parole da: «rivedere il Corso» fino a: «costituito», con le seguenti: «deguare alle mutate esigenze operative e d'impiego il corso d'istituto nonchè le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze».*

**1.36** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 4), sopprimere le parole da: «ed eventualmente» fino a: «n. 464».*

**1.37** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), punto 4), dopo le parole: «ordinamento assunto», inserire le seguenti: «e ad ogni altro corso di specializzazione istituito per gli ufficiali delle Forze armate, ivi comprese le Scuole di guerra».*

**1.38** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 5).*

**1.109** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), sostituire il punto 5), con il seguente:*

*«5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi».*

**1.110** ROBOL, AGOSTINI

*Identico.*

**1.111** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**1.216** MANCA, MAGGIORE

*Identico.*

**1.291** MANFREDI

*Identico.*

**1.292** MILIO

*Identico.*

**1.294** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Al comma 2, lettera d), punto 5), dopo la parola: «assicurare» inserire le seguenti: «entro limiti temporali definiti».*

**1.112** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera d), dopo il punto 5), aggiungere i seguenti:*

«5-bis) prevedere ampie possibilità di impiego degli ufficiali in soprannumero agli organici o in aspettativa per riduzione di quadri, mantenendo, per questi ultimi, il trattamento economico senza alcuna detrazione e rivedendo le modalità di collocamento in detta posizione secondo criteri che tengono conto della maggiore vicinanza ai limiti di età e della valutazione da operarsi da parte del Capo di Stato Maggiore della difesa per il grado apicale e del comandante generale per gli altri gradi;

5-ter) prevedere la possibilità di conferire ad un ufficiale generale dell'Arma il comando generale della stessa;

5-quater) prevedere la soppressione delle commissioni di controllo di cui all'articolo 40, comma 12 del decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997».

**1.217** MANCA, MAGGIORE

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) revisione delle norme sul reclutamento della truppa, al fine di inserirvi la previsione delle quote riservate ai militari in ferma prolungata che siano cessati dal servizio ed abbiano fatto richiesta di transito nei ranghi dell'Arma dei carabinieri».

**1.39**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) attribuire lo stipendio e le relative indennità di generale di Corpo d'Armata ai generali di divisione che abbiano maturato 40 anni di effettivo servizio e tre anni di permanenza nel grado».

**1.206**

IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:*

«*e*) Revisione delle norme sullo stato giuridico ed avanzamento dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con rideterminazione delle consistenze organiche».

**1.298**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis* Nell'esercizio della delega di cui alla lettera *d*), il Governo opererà secondo rigorosi criteri di equità al fine di assicurare al personale dell'Arma dei carabinieri, a parità sostanziale di qualifiche e di responsabilità, trattamento analogo a quello riservato al personale della polizia di Stato».

**1.295**

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 3.*

**1.113**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**1.296**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «dotazioni organiche complessive di personale» aggiungere le parole: «in relazione alle effettive esigenze operative e funzionali».*

**1.114** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 4.*

**1.115** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 4, sostituire le parole: «il Governo, sentite le rappresentanze del personale» con le parole: «il Governo, sentite in prima istanza le rappresentanze del personale».*

**1.116** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 4, dopo le parole: «espressione del parere» inserire le seguenti: «ed eventuali azioni propositive».*

**1.117** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 4, dopo le parole: «del parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

**1.40** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti per materia» aggiungere le seguenti: «sentiti anche i pareri delle Commissioni “bilancio e programmazione” e “finanze”».*

**1.118** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».*

**1.41** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'onere derivante dall'applicazione della lettera d-bis) di cui al comma 2 del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**1.207** IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Inserire nell'articolo 1*

«Nell'esercizio della delega il Governo opererà secondo criteri di equità al fine di assicurare al personale delle forze dell'ordine, a parità sostanziale di qualifiche trattamento analogo per tutte le forze dell'ordine».

**1.302** MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino del Corpo Forestale dello Stato)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del Corpo, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo dei coordinatori forestali e ruolo dei dirigenti, con determinazione della relativa consistenza organica in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII, e IX qualifica funzionale nonché delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella XI - quadro D del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) al personale appartenente al ruolo dei coordinatori forestali sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzioni di uffici, di comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

c) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quelle previste dal decreto Legislativo n. 29 del 1993;

d) revisione delle modalità di progressione di carriera e dei relativi corsi di formazione, nonchè revisione delle disposizioni relative all'accesso alla qualifica di primo dirigente, con previsione di prioritaria valutazione del titolo conseguito al termine del corso di alta formazione previsto dall'articolo 22 della legge n. 121 del 1981 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986 di attuazione;

e) previsione della soppressione del ruolo ad esaurimento e ridistribuzione della relativa dotazione organica nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei coordinatori forestali;

f) determinazione per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche delle dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

I) inquadramento nella 1<sup>a</sup> qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VII qualifica funzionale;

II) inquadramento nella 2<sup>a</sup> qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VII qualifica funzionale con anzianità di effettivo servizio non inferiore ai due anni;

III) inquadramento nella 3<sup>a</sup> qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VIII qualifica funzionale e degli appartenenti alla VII qualifica funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

IV) inquadramento nella 4<sup>a</sup> qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla IX qualifica funzionale.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si esprimono entro 20 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il progetto o i progetti di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro o più anni di anzianità nella VIII qualifica funzionale sono inquadrati, ai sensi dell'articolo 43, comma 8 della legge n. 121 del 1981, nella IX qualifica funzionale, con diritto al trattamento economico spettante, con decorrenza dal giorno successivo alla data di compimento della suddetta anzianità. Gli stessi conservano, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità di servizio eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di lire 990 milioni per il biennio 1998-1999, si provvede, quanto a lire 590 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della categoria IV, rubrica 7, tabella 13, del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole, per l'anno 1998; quanto a lire 400 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1999. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.0.101**

MANFREDI, PALOMBO, PELLICINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-....**

*(Delega al Governo per il riordino del Corpo Forestale dello Stato)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale nonchè delle dotazioni organiche complessive del Corpo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale nonchè della modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale di cui alla lettera a);

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso e di formazione.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo opererà secondo rigorosi criteri di equità al fine di assicurare al personale del Corpo Forestale dello Stato, a parità sostanziale di qualifiche e di responsabilità, trattamento analogo a quello riservato al personale della Polizia di Stato.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

**1.0.102**

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 1.0.2, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) inquadramento, prima di procedere all'istituzione del ruolo direttivo di cui alla lettera a), nella IX qualifica funzionale degli ufficiali di VIII qualifica funzionale con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore ad otto anni e sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, con iscrizione nella medesima secondo l'ordine di ruolo determinato dalla graduatoria di nomina, decorrenza determinata dall'applicazione dell'articolo 43, ottavo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e attribuzione del relativo trattamento economico previsto dagli articoli 16 e 43 della stessa legge n. 121 del 1981, conservando anche ai fini della progressione alla qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento».

**1.0.2/1**

ROBOL

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni concernenti il Corpo Forestale dello Stato)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale nonchè delle dotazioni organiche complessive del Corpo, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dei relativi decreti attuativi in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale

nonchè delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni relative l'accesso alle qualifiche dirigenziali e per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a);

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso e di formazione.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che si esprimono entro 20 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il progetto o i progetti di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si può prescindere dal parere.

**1.0.2**

AGOSTINI, Lino DIANA, ROBOL

*Identico.*

**1.0.3**

LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, MACERATINI, FISICHELLA, DANIELI, PALOMBO, PELLICINI

*Identico.*

**1.0.100**

CAMO, FOLLONI, GUBERT, FIRRARELLO

*Identico.*

**1.0.103**

RUSSO SPENA

*Identico.*

**1.0.1**

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato che, alla data di en-

trata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro o più anni di anzianità nella VIII qualifica funzionale sono inquadrati, ai sensi dell'articolo 43, comma 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella IX qualifica funzionale, con diritto al trattamento economico spettante, con decorrenza dal giorno successivo alla data di compimento della suddetta anzianità. Gli stessi conservano, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità di servizio eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 990 milioni per il biennio 1998-99, si provvede, quanto a lire 590 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della categoria IV, rubrica 7, tabella 13 del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1998; quanto a lire 400 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1999. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.200**

GUBERT

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 marzo 1993, n. 117, è incrementato di 2500 unità riservate a personale dell'Arma dei carabinieri proveniente dal ruolo ispettori con proporzionale riduzione dell'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria le unità di cui al precedente comma sono riservate al personale dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, rivestano il grado di maresciallo maggiore aiutante.

3. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi i requisiti e le modalità di accesso al ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono regolamentati dal decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117».

**1.0.104**

PALOMBO, PELLICINI

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.7**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**2.100**

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Guardia di finanza*) – 1. Il Governo è delegato a procedere con uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

2. nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:

a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fermo restando il grado vertice, nonché, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio;

c) aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare secondo criteri di selettività ed alta qualificazione la disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi».

**2.8**

AGOSTINI, ROBOL

*Sopprimere il comma 1.*

**2.9**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».*

**2.1** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».*

**2.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento,» inserire le seguenti: «lo stato giuridico e l'avanzamento».*

**2.105** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.10** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

*b)* adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fermo restando il grado vertice, nonché, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio;

*c)* aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguare la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare secondo criteri di selettività ed alta qualificazione la disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi».

**2.106**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**2.11**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado che, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di Corpo d'Armata».

**2.16**

AGOSTINI

*Identico.*

**2.107**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

«b) Revisione delle norme sullo stato giuridico ed avanzamento dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, con rideterminazione delle consistenze organiche».

**2.112**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado. Il Generale di divisione eventualmente prescelto, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di Corpo d'Armata».

**2.101**

IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI  
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonché la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie».

**2.17**

AGOSTINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il comandante generale chiede il parere sulle materie attinenti all'ordinamento, l'addestramento, la distribuzione e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.».

**2.108**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-...) trasferimento di attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Comandante in seconda, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività della Guardia di finanza, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale;».

**2.18**

AGOSTINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-...) facoltà di delegare attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Comandante in seconda, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività della Guardia di finanza, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale;».

**2.109**

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO, DOLAZZA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**2.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per conseguire avanzamenti normalizzati» con le seguenti: «anche in deroga al principio dell'avanzamento normalizzato».*

**2.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il Comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere, non vincolante, sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonchè la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie;».

**2.102** IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI  
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**2.13** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) attribuzione dello stipendio e relative indennità di generale di corpo d'Armata ai generali di divisione che abbiano maturato 40 anni di effettivo servizio e 3 anni di permanenza nel grado».

**2.19** AGOSTINI

*Identico.*

**2.103** IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI  
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo opererà secondo rigorosi criteri di equità al fine di assicurare al personale della Guardia di finanza, a parità sostanziale di qualifiche e di responsabilità, trattamento analogo a quello riservato al personale della polizia di Stato.».

**2.110** SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 3.*

**2.14** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**2.111** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 4.*

**2.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 4, dopo le parole: «espressione del parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

**2.5** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-.... Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».

**2.6** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-.... All'onere derivante dall'applicazione della legge *c-bis*) di cui al comma 2 del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.104** IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI  
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Polizia penitenziaria)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per ridisegnare la struttura ordinativa ed i compiti del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai decreti legislativi del 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 449 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'istituzione dei nuovi ruoli direttivo e dirigente del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, nell'ambito del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola la direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate, sentite le rappresentanze del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione generale è preposto il Capo del Corpo di polizia penitenziaria che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, tra i dirigenti generali del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria istituito con la presente legge;

b) istituzione dei ruoli direttivi e dirigenti e relative qualifiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale;

2) ruolo ordinario dei commissari: vice commissario, commissario, commissario capo e commissario superiore;

3) ruolo speciale dei commissari: vice commissario aggiunto, vice commissario, commissario, commissario capo e commissario superiore;

c) previsione che al personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria sia attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante al personale direttivo e dirigente delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti delegati ed altre norme in materia ove compatibili;

d) previsione che il personale appartenente ai ruoli dei commissari abbia rapporti di dipendenza funzionale per le competenze di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ad esclusione del mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti, dei centri e servizi penitenziari, nei confronti dei direttori amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, anche se di eguale qualifica, preposti alla direzione di istituti penitenziari;

e) previsione delle norme sul reclutamento e l'avanzamento del personale dei ruoli direttivo e dirigente, nonché di apposite commissioni di valutazione per l'avanzamento.

Le previsioni relative al reclutamento devono prevedere i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli ordinario e speciale dei commissari in possesso del diploma di laurea prescritto.

2) previsione che per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria sia indetto pubblico concorso, secondo le vacanze dei posti determinatesi al 31 dicembre di ciascun anno. Al concorso possono, partecipare, tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti nonchè del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

3) previsione che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria avvenga mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e la frequenza di un successivo corso di formazione professionale di durata non superiore a sei mesi, secondo le vacanze determinate al 31 dicembre di ciascun anno, riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

f) prevedere che, ai fini dell'impiego in relazione alle esigenze di servizio, il personale dei ruoli degli ispettori e dei commissari possa essere ripartito in specialità con determinazione ministeriale, sentite le rappresentanze del personale;

g) prevedere nel relativo decreto delegato disposizioni transitorie per determinare, per ciascuno dei ruoli istituiti e per singole qualifiche, le dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità degli ordinamenti e l'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione; in particolare, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore previsione che:

1) il personale che riveste la qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione penitenziaria e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sia inquadrato a domanda e previa frequenza di un corso trimestrale di formazione, fatti salvi i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nelle corrispondenti qualifiche dell'istituendo ruolo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria in ragione di due quinti dei posti disponibili;

2) il personale direttivo della settima, ottava e nona qualifica funzionale del ruolo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria e del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sia inquadrato a domanda e previa frequenza di un corso trimestrale di formazione, fatti salvi i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali al servizio di polizia, nelle corrispondenti qualifiche dell'istituendo ruolo ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria in ragione di due quinti dei posti disponibili;

3) il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, sia inquadrato, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, nelle tre qualifiche iniziali del ruolo speciale dei commissari, previa frequenza di un corso di perfezionamento non superiore a sei mesi, in ragione delle sottelencate aliquote:

a) per tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di commissario gli ispettori superiori;

b) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice commissario gli ispettori superiori che non abbiano trovato collocazione per mancanza di posti disponibili nella qualifica di commissario, nonché gli ispettori capo;

c) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice commissario aggiunto gli ispettori capo che non abbiano trovato collocazione per mancanza di posti disponibili nella qualifica di vice commissario, nonché gli ispettori ed i vice ispettori;

d) i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) saranno assunti mediante riduzione di posti nel sottostante ruolo degli ispettori.

3) Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei relativi decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari».

**2.0.100**

MANFREDI, PALOMBO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Polizia penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che prevede l'istituzione di un ruolo speciale con funzioni sovraordinate a quelle del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in più qualifiche, le relative denominazioni, e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali di collaboratore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario, di direttore coordinatore di istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie».

**2.0.101**

IL GOVERNO

*Identico.*

**2.0.102**

ROBOL, AGOSTINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Polizia penitenziaria)*

1. Sono istituiti il ruolo direttivo, il ruolo dirigenziale ed il ruolo speciale dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Governo è delegato, con uno o più decreti legislativi da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a regolamentare l'accesso ai ruoli di cui al comma 1.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

**2.0.103**

PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni concernenti l'Amministrazione penitenziaria)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è aggiunta la seguente lettera "e-bis) riconoscere ai dirigenti generali, ai dirigenti ed ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria individuati dall'articolo 41, quarto comma, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, a partire dal 1° gennaio 1998 con legge dello Stato, nonchè equiparare transitoriamente le qualifiche ed il trattamento economico dei medesimi alla posizione dei dirigenti generali, dei dirigenti e dei funzionari direttivi delle forze di polizia ad ordinamento civile, con effetto dal 1° gennaio 1998". Parimenti, al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "legge 8 marzo 1985, n. 72" sono aggiunte le seguenti parole: "i dirigenti generali, i dirigenti ed i funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria individuati dall'articolo 41, quarto comma, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1997, n. 449"».

**2.0.104**

PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.7**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.100**

GUBERT

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «(Riordino della Polizia di Stato)» così formulato:*

1. A decorrere dal centottesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle regioni.

2. Il Presidente della regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori della regione.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi, le Regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per facilitare l'adempimento di quanto disposto dai precedenti commi, osservando i seguenti principi direttivi: soppressione, modificazione o trasferimento all'Arma dei carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza di strutture, incarichi, cariche, funzioni, competenze ed attribuzioni della Polizia di Stato.

5. Il Governo, entro lo stesso termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta altresì, con uno o più regolamenti, misure per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 4, nel rispetto dei principi e criteri in esso stabiliti».

**3.8**

SPERONI, DOLAZZA, ROTELLI, GUBERT, PINGGERA

*Inserire nell'articolo 3:*

«1. «Uniformare la normativa concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non dirigente (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) con quella prevista per ruoli omologhi dell'Esercito, prevedendo altresì commissioni di valutazioni per l'avanzamento (carriera aperta)».

2. «Prevedere apposite commissioni per l'avanzamento, che valuteranno e giudicheranno l'avanzamento dal grado di appuntato, assistente, fino al grado di sottufficiale (maresciallo aiutante, Ispettore superiore). Per la validità delle deliberazioni è necessaria almeno la presenza i 3/3 dei componenti

3. «Prevedere equi criteri di valutazioni, statici e fissi nel tempo».

4. «Prevedere una graduazione dei Comandi e degli incarichi, per gli uffici della Guardia di finanza per i criteri di avanzamento, (*idem* per i Carabinieri)».

5. «Art. 1 – Modifica Capo III della legge 1981 n. 181 «Revisione delle modalità di progressione di carriera per il personale non direttivo (avanzamento per titoli ed anzianità) e dei relativi corsi di formazione – carriera aperta –»»

6. Inserire nell'articolo 1 (*delega al Governo*) «soppressione, riduzione o istituzione dei nuovi ruoli o nuove qualifiche, e determinazione delle modalità di accesso e/o formazione dei ruoli non dirigenti»

7. «previsione dei criteri di accesso dal grado di sovrintendente fino al grado di maresciallo aiutante».

8. «previsione dei criteri di avanzamento dal grado di sovrintendente dei Carabinieri fino al grado di maresciallo aiutante».

9. «Revisione delle norme relative alla nomina di Maresciallo aiutante, assicurando al personale della Guardia di finanza e dei Carabinieri analogo trattamento della Polizia di Stato»».

**3.122**

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

*Sopprimere il comma 1.*

**3.9**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge» sono modificate dalle seguenti «entro il termine di cui all'articolo 1»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuovi ruoli o qualifiche», aggiungere le seguenti «anche con riguardo alle qualifiche di vertice»;

c) al comma 1, lettera c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) previsione che il funzionario possa essere temporaneamente collocato entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva;

d) eventuale adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di porre gradualmente termine alla attuale disciplina transitoria, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere».

**3.123**

IL GOVERNO

*Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».*

**3.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

**3.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle rappresentanze sindacali della Polizia di Stato».*

**3.3** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro nove mesi».*

**3.101** PINGGERA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro sei mesi».*

**3.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.10** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.105** MANFREDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3.11** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo» inserire le seguenti: «dove di manifesta necessità».*

**3.12** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «revisione delle modalità di accesso» inserire le seguenti: «requisiti necessari e concorsi relativi».*

**3.13** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative funzioni» inserire le seguenti: «e le mansioni».*

**3.14** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione».*

**3.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.16** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.102** PINGGERA

*Identico.*

**3.107** PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Identico.*

**3.108** MANFREDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) previsione dell'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato».

**3.103** PINGGERA

*Identico.*

**3.110** FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, DI BENEDETTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3.17** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) istituzione nei capoluoghi di provincia, di concerto con le amministrazioni comunali e previa relativa modifica del regolamento di cui all'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'organizzazione di polizia ripartita in gruppi che abbia come ambito di azione una circoscrizione o comunque una frazione limitata del comune e che si avvalga di postazioni fisse nei rispettivi territori di pertinenza. Compiti del relativo contingente, in ciascun comune composto per il periodo di prima applicazione della legge e ove necessari per non oltre la metà da appartenenti alla Polizia di Stato, sono di ricognizione del territorio, di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, di assistenza e informazione ai cittadini, di assistenza ai soggetti disagiati. Il regolamento di cui all'articolo 7 della citata legge prevede le modalità di svolgimento del servizio e i segni di riconoscimento che i componenti dei gruppi devono portare per essere facilmente individuati. Appositi corsi di formazione, per il primo quinquennio, sono organizzati presso le strutture della Polizia di Stato e, per il periodo successivo, a cura delle amministrazioni comunali secondo modalità indicate nel regolamento. La qualifica di Comandante dei detti gruppi è attribuita ad un appartenente al Corpo di polizia municipale, mentre quella di Vice Comandante, qualora del contingente faccia parte personale della Polizia di Stato, ad un membro della stessa».

**3.111** PERUZZOTTI, GASPERINI, SPERONI, CECCATO, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.18** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) revisione della struttura della carriera prefettizia anche mediante accorpamento di qualifiche direttive e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche; ridefinizione del trattamento economico complessivo determinato parametrando in misura percentuale il trattamento economico delle qualifiche direttive e quello attribuito al grado apicale della carriera prefettizia; determinazione delle occorrenti disposizioni transitorie».

**3.31** ERROI

*Al comma 1, lettera c), alla fine del periodo, dopo le parole: «occorrenti disposizioni transitorie» aggiungere le seguenti: «su tempistiche stabilite».*

**3.19** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3.20** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.21** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.104** PINGGERA

*Identico.*

**3.112** MANFREDI

*Identico.*

**3.114** PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) previsione che gli appartenenti alle minoranze linguistiche, appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza o ad un altro corpo militare o alla Polizia di Stato, sono legittimati a svolgere il servizio nel territorio di insediamento della minoranza linguistica di appartenenza, salva diversa scelta dell'interessato stesso».

**3.115** PINGGERA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. A) Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di-

retto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato ed il relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, che sarà strutturato sulla base di criteri dell'articolo 9-bis lettera i) quello di quiescenza, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi per la valutazione dei funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali, le aspettative ed i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare direttamente o indirettamente impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonchè nel bilancio dello Stato.

In fase di prima applicazione si provvederà a riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il decreto legislativo individuerà gli importi che verranno corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo trattamento economico complessivo.

B) In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e delle forze di polizia ed ordinamento militare a partire dal 1° gennaio l'indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento al dirigente superiore e al generale di brigata;

b) nella misura del 60 per cento al I dirigente e al colonnello.

C) Previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

*Sopprimere il comma 2.*

**3.22**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente interessate, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 60 giorni».

**3.104**

MANCA, MAGGIORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

**3.116**

IL RELATORE ANDREOLLI

*Identico.*

**3.117**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN,  
MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale rispettivamente interessate, e, per gli aspetti di competenza, della rappresentanza del personale militare, nonchè, in relazione al personale indicato nella lettera c), delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale stesso, qualora siano espressi entro 20 giorni dalla richiesta, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali si prescinde dal parere».

**3.32**

ERROI

*Al comma 2 sopprimere il primo periodo.*

**3.23** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.24** ROBOL, AGOSTINI

*Identico.*

**3.118** MANFREDI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle rappresentanze del personale militare, per gli aspetti di competenza, e con quello».*

**3.25** ROBOL, AGOSTINI

*Identico.*

**3.26** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.120** MANFREDI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per gli aspetti di competenza,» con le parole: «per gli aspetti di competenza tecnica».*

**3.27** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «a livello nazionale», sostituire le parole: «rispettivamente interessate» con le parole: «rispettivamente coinvolte».*

**3.28** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «che si esprimono» inserire le parole: «con parere privo di carattere vincolante».*

**3.29** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le parole: «entro i successivi 90 giorni».*

**3.30** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'interno invia semestralmente al Parlamento un rapporto consuntivo sulle soppressioni ed istituzioni di cui ai commi 1 e 2 nonché sui loro effetti operativi»

**3.5** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».

**3.6** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)*

1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della

Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttori tecnici del ruolo speciale;

d) direttori tecnici principali del ruolo speciale;

e) direttori tecnici capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

**3.0.1** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.0.100** PINGGERA

*Identico.*

**3.0.105** MANFREDI

*Identico.*

**3.0.108** PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)*

1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere-

re il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;

d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;

e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

**3.0.107**

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Norme transitorie per l'accesso ai ruoli ordinari  
dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)*

1. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'Amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del 50 per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1998, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria superiore».

**3.0.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.0.7** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.0.101** PINGGERA

*Identico.*

**3.0.109** MANFREDI

*Identico.*

**3.0.111** PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-...**

*(Promozioni alla cessazione del servizio)*

1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissario e di vice direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica».

**3.0.3** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.0.8** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.0.102** PINGGERA

*Identico.*

**3.0.112** MANFREDI

*Identico.*

**3.0.113** PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-....**

*(Norme transitorie per l'inquadramento del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni)*

1. Il personale già appartenente alla data del 31 agosto 1995 ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato può transitare a domanda nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni, purchè in possesso dei titoli previsti e mantenendo la qualifica e l'anzianità di servizio conseguite nella Polizia di Stato».

**3.0.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**3.0.9** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**3.0.103** PINGGERA

*Identico.*

**3.0.114**

MANFREDI

*Identico.*

**3.0.200**

PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,  
BORNACIN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-...**

*(Polizia giudiziaria)*

1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato: «Le sezioni di Polizia giudiziaria (articolo 56 del codice di procedura penale) sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia penitenziaria»».

**3.0.116**

PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI, DE SANTIS,  
DENTAMARO

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.13**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 1.*

**4.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**4.100**

MANCA, MAGGIORE

*All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate».

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, è determinata la struttura organizzativa del dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti e istituti dipendenti, ad eccezione della direzione investigativa antimafia e della Direzione centrale dei servizi antidroga, in sostituzione di quella prevista dagli articoli 5, 31, 32, 33 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con contestuale modificazione dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della medesima legge ed abrogazione delle norme che risultino in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei relativi organici complessivi.

2. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti di istruzione individuali e quelle previgenti».

**4.105**

IL GOVERNO

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole:* «nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno stabilite in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni» *con le seguenti:* «nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno contrattualizzato non dirigente, stabilite, in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni, in 25.943 unità».

**4.102**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole:* «alla copertura delle vacanze esistenti» *con le seguenti:* «alla copertura del 90 per cento delle vacanze esistenti».

**4.2**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole:* «alla copertura delle vacanze esistenti» *con le seguenti:* «alla copertura dell'80 per cento delle vacanze esistenti».

**4.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 70 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 60 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.5** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 50 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.6** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche e istituzione del «Ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato» con una dotazione organica complessiva di tremila unità al quale potranno accedere gli ispettori superiori, sostituti ufficiali di Polizia giudiziaria, in servizio alla data del 1° giugno 1998 e già in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; il personale inquadrato nel Ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato espleta tutte le funzioni ed ha identiche attribuzioni dei commissari del Ruolo ordinario con l'esclusione di Autorità locale di Pubblica sicurezza e dovrà essere impiegato esclusivamente in attività operativa ed investigativa; disposizioni transitorie dovranno fissare le modalità di inquadramento a domanda nella qualifica iniziale del Ruolo speciale, graduata in un arco di tempo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, degli ispettori superiori sostituti ufficiali di polizia giudiziaria in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado arruolati in base all'articolo 36 della legge 1° aprile 1981 n. 121, nonchè degli altri appartenenti al ruolo degli ispettori, vincitori di pubblico concorso per il quale era previsto il medesimo titolo di studio, previo superamento di concorso per titoli e anzianità di servizio nonchè di un corso di perfezionamento di durata non superiore a mesi sei».

**4.103** MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 30 per cento».*

**4.7** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 25 per cento».*

**4.8** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 20 per cento».*

**4.9** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Polizia di Stato con almeno 50 anni di età» con le seguenti: «Polizia di Stato con almeno 45 anni di età».*

**4.16** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.17** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel limite del 25 per cento» con le seguenti: «non superiore al 20 per cento».*

**4.10** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 25 per cento» con le seguenti: «del 20 per cento».*

**4.11** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4.18** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «copertura del restante 40 per cento», con le seguenti: «copertura dei posti residui».*

**4.12** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «graduatorie dei concorsi espletati» inserire le seguenti: «con retroattività di 10 anni».*

**4.19** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), alla fine del periodo dopo le parole: «espletamento di nuovi concorsi» aggiungere le seguenti: «da istituirsi entro 3 anni dalla data di attuazione della presente legge».*

**4.20** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 2.*

**4.21** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**4.101** MANCA, MAGGIORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In ottemperanza al comma 2, è altresì predisposta, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, la destinazione di risorse, disponibili per l'anno 1998, specificatamente previste nel caso di contrattazione collettiva decentrata».

**4.22** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 3.*

**4.23** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, dopo le parole: «trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta» inserire le parole: «e comprovata».*

**4.24** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «ferma restando» fino a: «ruoli operativi».*

**4.104**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4.25**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «valutazione» con le altre: «criteri di valutazione».*

**4.26**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4.27**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «valutazione» con le altre: «criteri di valutazione».*

**4.28**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «titoli di studio rilasciati da conservatori», aggiungere le seguenti: «riconosciuti ed operanti sul territorio italiano o all'estero».*

**4.29**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**4.30**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «criteri omogenei di valutazione», con le parole: «criteri omogenei e coerenti di valutazione».*

**4.31**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-....**

*(Emanazione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

2. Per le sole questioni concernenti il personale i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze».

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

**4.0.103** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-....**

*(Emanazione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

2. Per le sole questioni concernenti il personale i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze».

**4.0.1** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**4.0.2** ROBOL, AGOSTINI

*Identico.*

**4.0.102** MANCA, MAGGIORE

*Identico.*

**4.0.104**

MANFREDI

*Identico.*

**4.0.105**

MILIO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il Decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 98A2676: «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

**4.0.101**

GUBERT

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 2-bis e 3 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi sono adottati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale, e nei limiti delle dotazioni organiche complessive».

**4.0.108**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni comuni)*

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 contengono anche le disposizioni occorrenti per assicurare al personale sottoposto a trasfe-

rimento omogenee facilitazioni economiche e logistiche qualora non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di Polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

3. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti».

**4.0.109**

IL GOVERNO

### **Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.6**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.105**

MANCA, MAGGIORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al fine di assicurare il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati, emana direttive attinenti all'attività di pianificazione in materia di:

dislocazione dei presidi e delle risorse;  
servizi di ordine e sicurezza pubblica;  
servizi amministrativi e logistici di carattere comune e relative risorse finanziarie;».

**5.106**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Sopprimere il comma 1.*

**5.7**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.100**

GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le direttive adottate dal Ministro» con le parole: «le linee direttive e programmatiche adottate dal Ministro».*

**5.8**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «quale Autorità» sopprimere la parola: «nazionale».*

**5.9**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire la parola: «vincolano» con la seguente: «orientano».*

**5.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «direzioni generali delle forze di polizia» con le seguenti: «direzioni generali di tutte le forze dell'ordine».*

**5.2**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè la portata delle direttive stesse».*

**5.101**

GUBERT

*Sopprimere il comma 2.*

**5.10**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.102**

GUBERT

*Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Le direttive indicate al comma 1» inserire le seguenti: «tengono conto delle difficoltà di spostamento e di locomozione in territorio montano e delle esigenze di sicurezza anche nei piccoli centri abitati».*

**5.103**

PINGERRA

*Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «le attività» inserire le seguenti: «volte a fissare criteri generali».*

**5.104**

GUBERT

*Al comma 2, sopprimere le parole: «- dislocazione delle forze di polizia e delle risorse».*

**5.107**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Al comma 2, punto 1), dopo la parola: «dislocazione» inserire le parole: «sul territorio».*

**5.11**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli esecutivi regionali possono, ove ricorrano i requisiti di necessità ed urgenza, integrare le predette direttive con disposizioni d'emergenza, in caso di calamità naturali e minacce alla sicurezza pubblica delle comunità locali cui sono preposti».

**5.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA, ROTELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonché le linee guida delle predette direttive».

**5.4**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In nessun caso, il Ministro dell'interno può, con l'emanazione di proprie direttive, disporre l'accorpamento o lo smembramento di unità investigative speciali appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari un decreto legislativo di riordino dei corpi speciali di polizia».

**5.5**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il coordinamento tra le Forze di polizia dovrà essere effettuato evitando la sovrapposizione degli impieghi per le stesse finalità e seguendo il criterio della razionalizzazione dei costi».

**5.108**

MANFREDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le direttive in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse sono adottate dal Ministro dell'interno previo concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze».

**5.109**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN,  
PORCARI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-....**

1. L'Ufficio per il coordinamento e la Pianificazione delle forze di polizia, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è diretto a rotazione, secondo durata e modalità da definire con Decreto del Ministro dell'interno, da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza di livello Dirigente generale».

**5.0.100**

GUBERT

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-....**

1. È istituita la carica di Segretario generale dell'amministrazione della Pubblica sicurezza per il coordinamento delle forze di polizia.

2. Il Segretario generale per l'ordine e la sicurezza pubblica viene nominato tra i prefetti di 1<sup>a</sup> classe dell'Amministrazione civile dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno sentito il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze e si avvale del Segretariato generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, della difesa e delle finanze si provvederà a definire la struttura e l'articolazione del Segretariato generale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale dovrà essere assegnato personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in misura proporzionale ai rispettivi organici e con criterio di rotazione per quanto riguarda gli incarichi a livello dirigenziale.

**5.0.101**

AGOSTINI, ROBOL

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**374<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 10,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(3812)** *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(288)** *LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

**(1006)** *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(1323)** *MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

**(1935)** *COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(2023)** *BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

**(3190)** *FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

**(3325)** *PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

**(3476)** *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

**(3621)** *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

**(3628)** *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3633)** *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) **PIERONI e LUBRANO DI RICCO.** - *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) **CÒ ed altri.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) **PARDINI ed altri.** - *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 4 marzo.

Dichiarati decaduti i senatori De Santis e Moro, interviene il senatore BONATESTA in sostituzione del senatore Battaglia. Svolge alcune considerazioni sulla ampia percentuale di astensioni e di indecisi, mentre il *referendum* indetto per il 18 aprile è finalizzato ad imprimere una maggior chiarezza negli schieramenti ed una maggiore stabilità al quadro politico. Il trasformismo riesce però ad aggirare ogni riforma, se non accompagnata dall'introduzione di adeguate norme regolamentari e legislative sul finanziamento pubblico ai partiti. Il sistema politico tende infatti a muoversi in maniera indipendente rispetto al responso elettorale. I disegni di legge del Governo confermano tutti i dubbi avanzati dall'opposizione, perchè l'incremento della quota maggioritaria al 90 per cento dei seggi è neutralizzata dalle norme che incentivano la frammentazione. L'intento di perseguire l'approvazione della riforma almeno in un ramo del Parlamento prima dello svolgimento della consultazione ottiene l'effetto di staccare ancor più il paese legale da quello reale e strumentale in particolare appare l'avvio dell'esame in Senato. Condivide poi le critiche del professor Sartori e si richiama alle polemiche che hanno accompagnato l'approvazione della legge maggioritaria del 1953 mentre il sistema ora previsto dispone un premio di maggioranza di dimensioni ancora superiori. Concorda altresì con le osservazioni svolte da questo studioso sul carattere anomalo del doppio turno previsto, ben lontano da quello francese. Critica anche l'atteggiamento del ministro Amato che si è mosso in modo del tutto contrario rispetto agli obiettivi dichiarati. Si sofferma infine sui meccanismi finalizzati a salvaguardare una quota di rappresentatività, censurabili sotto il profilo dell'eguaglianza del voto.

Dichiarato decaduto il senatore Costa, il senatore BEVILACQUA afferma che la disciplina degli istituti rappresentativi si rintraccia in numerosi testi legislativi, diversamente stratificati, determinando talvolta questioni interpretative di non facile soluzione. Pone quindi in risalto gli aspetti di incostituzionalità che caratterizzano il disegno di legge n. 3812, nella parte in cui esso prevede il voto alternativo tra sistema maggioritario e diritto di tribuna. Sembra violato anche l'articolo 56 della Costituzione, laddove è previsto il riparto dei seggi in proporzione alla popolazione. L'alterazione nel numero dei collegi elettorali, con i

tempi lunghi che essa implica, appare inoltre in contrasto con i criteri elaborati dalla Corte costituzionale in sede di pronuncia sull'ammissibilità del quesito referendario. La prefigurazione di sistemi elettorali diversi per l'elezione della Camera e del Senato può dar luogo a maggioranze contrastanti. Conclude ribadendo il convinto dissenso della sua parte politica rispetto alla iniziative del Governo, delle quali auspica il ritiro.

Dichiarati decaduti i rimanenti iscritti a parlare, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

### **375<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il Ministro per gli affari regionali Bellillo e il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il Presidente VILLONE dà ragione del provvedimento di urgenza e propone quindi un parere favorevole.

Il senatore SPERONI, premesso il suo consenso verso la partecipazione italiana a missioni di pace all'estero, ricorda la proposta, più volte avanzata, di provvedere in materia con disposizioni legislative a carattere permanente, da applicare caso per caso in via amministrativa. Per tale ragione, egli è contrario a risolvere la questione con un nuovo decreto-legge.

Il presidente VILLONE osserva che la proposta menzionata dal senatore Speroni incontra ostacoli di natura tecnica derivanti soprattutto dalla necessità di disporre le correlative autorizzazione di spesa.

Il sottosegretario BRUTTI osserva a sua volta che la variabilità degli impegni non consente di predeterminare le spese, a meno che non si tratti di prorogare o rinnovare missioni già intraprese, nel qual caso sarebbe pertinente la soluzione indicata dal senatore Speroni.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

**(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE.** – *Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

**(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **TAROLLI.** – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3308. In assenza del proponente, i senatori ROTELLI e PASTORE fanno proprio l'emendamento 1.1, pronunciando analoga dichiarazione per gli altri emendamenti sottoscritti dai senatori Gubert e Tarolli.

Il PRESIDENTE ricorda che su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato, nella seduta precedente, un parere contrario. Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, che non risulta accolto.

È poi approvato l'articolo 1 del disegno di legge n. 3308, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 2, con votazioni distinte sono respinti tutti gli emendamenti che vi sono riferiti, salvo l'emendamento 2.8, ritirato dal senatore ANDREOLLI.

L'articolo è quindi approvato senza modifiche.

La senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 3.1 rinviano alle considerazioni svolte nella seduta del 17 novembre 1998.

Il relatore MARCHETTI si dichiara contrario all'emendamento, in quanto l'articolo 3 garantisce a sufficienza anche circa la presidenza ladina. Si associa il ministro BELLILLO.

Posti separatamente in votazione sono quindi respinti gli emendamenti 3.2 e 3.1.

L'articolo 3 è approvato senza modifiche.

In merito all'emendamento 4.1, il relatore MARCHETTI esprime un parere contrario, in quanto la soppressione dell'articolo elimina una garanzia opportuna per il gruppo di lingua ladina.

Consente il Ministro BELLILLO.

Il senatore PINGGERA si dichiara contrario all'emendamento soppressivo, che contraddice lo scopo del disegno di legge, inteso alla valorizzazione di tutte le minoranze linguistiche.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, ultimo periodo del Regolamento il PRESIDENTE pone in votazione il mantenimento nel testo dell'articolo 4: la Commissione approva.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il RELATORE esprime un parere contrario sul 5.2 e anche sul 5.1 che, pur apprezzabile nell'intento, non sembra congruo alle differenze tra le province di Bolzano e di Trento.

Conviene il ministro BELLILLO.

Con votazioni successive, sono quindi respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

L'articolo 5 è approvato senza modifiche.

Il relatore MARCHETTI pronuncia un parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6; osserva, in particolare, che il 6.2 contraddice il principio di sovranità del consiglio nell'elezione degli organi dell'esecutivo.

Il Ministro BELLILLO esprime analogha valutazione.

Posti separatamente in votazione, sono respinti tanto l'emendamento 6.1 quanto l'emendamento 6.2.

L'articolo 6 è approvato senza modifiche.

In merito all'articolo 7, il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 7.100, rivolto a prescrivere la possibilità della nomina di un assessore appartenente al gruppo di lingua ladina, nella Giunta provinciale di Bolzano, secondo procedure e modalità tali da garantire che questi sia il candidato non eletto al consiglio provinciale con il maggior numero di suffragi nei comuni ladini della provincia di Bolzano e che la nomina ad assessore avvenga comunque ad opera del consiglio provinciale con la maggioranza qualificata già prevista dalla normativa vigente. Al riguardo si dichiara disponibile a considerare un possibile innalzamento del *quorum* necessario per la nomina ad assessore e conclude osservando che il meccanismo proposto assicura la scelta della figura più rappresentativa della comunità ladina nella provincia di Bolzano.

Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 7.4 ma si risolve poi a ritirarlo in considerazione dei possibili sviluppi, anche per le regioni a statuto speciale, di innovazioni costituzionali ormai in discussione. Quanto all'emendamento 7.100, osserva che il disegno di legge in esame persegue una tendenziale omogeneità istituzionale tra le province di Trento e di Bolzano e sottolinea l'esigenza di individuare soluzioni tali da garantire la coesione politica della Giunta e al contempo la rappresentatività dei gruppi linguistici. L'emendamento del senatore Pinggera costituisce in tal senso un tentativo generoso ma è suscettibile di determinare una situazione anomala in rapporto alla disciplina vigente per i gruppi tedesco e italiano. Occorre verificare, pertanto, la possibilità di una soluzione più idonea, fondata sul principio di parità tra i diversi gruppi linguistici e sulla sovranità del consiglio provinciale nell'esercizio della potestà di nomina degli assessori, ammettendo la possibilità di nominare un cittadino non eletto in consiglio. In ogni caso, è preferibile un sistema non eccessivamente prescrittivo, ispirato a un principio di equilibrio.

Il presidente VILLONE prospetta quindi l'opportunità di accantonare le votazioni inerenti all'articolo 7, in modo da sperimentare la possibilità di una soluzione idonea.

Interviene la senatrice PASQUALI obiettando che l'emendamento 7.100 è generoso solo in apparenza, poichè la nomina di un cittadino non eletto nel consiglio provinciale costituirebbe indubbiamente una anomalia e avrebbe conseguenze di segno politico pressoché predeterminate, senza tener conto delle diverse sensibilità presenti nella comunità ladina della provincia di Bolzano.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, favorevole ad accantonare le votazioni relative all'articolo 7, si dichiara comunque contrario all'emendamento 7.100, ritenendo opportuno mantenere il requisito dell'appartenenza al consiglio provinciale per tutti gli assessori, così come è previsto per gli altri gruppi linguistici.

Il senatore PINGGERA prende atto del tentativo di mediazione intrapreso dal senatore Andreolli e osserva che il programma della maggioranza del consiglio regionale contempla la possibilità di inserire un rappresentante ladino nella Giunta provinciale di Bolzano, con il favore esplicito dei consiglieri appartenenti al Gruppo dei Verdi, sia in provincia di Bolzano sia in provincia di Trento. Riconosce tuttavia la qualità normativa di una soluzione più elastica di quella prefigurata dall'emendamento 7.100 e si dichiara disponibile a considerare con attenzione la proposta adombrata dal senatore Andreolli.

Il senatore ANDREOLLI precisa che la sua proposta è diretta a prescrivere la presenza di un assessore appartenente al gruppo di lingua ladina, senza tuttavia individuare una modalità specifica di designazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente VILLONE propone di anticipare alle ore 20,30 la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **376<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3812)** *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(288)** *LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

**(1006)** *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(1323)** *MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

**(1935)** *COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(2023)** *BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

**(3190)** *FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

**(3325)** *PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

**(3476)** *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

**(3621)** *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

**(3628)** *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3633)** *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

**(3634)** *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

**(3689)** *CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3772)** *PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE annuncia che sono iscritti a parlare, per la seduta in corso, i senatori Callegaro, Provera, Siliquini, Germanà, Meduri, Maggiore, Monteleone, Ragno, Lauro, Lasagna e Pirelli.

Il senatore CALLEGARO rileva la contraddizione tra le dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, dirette a suo tempo ad escludere iniziative elettorali proprie, e il disegno di legge n. 3812, che smentisce palesemente quelle dichiarazioni. Sottolinea, quindi, l'inopportunità di una nuova legge elettorale prima del *referendum* abrogativo e commenta il disegno di legge del Governo come un espediente per assicurare la maggioranza elettorale ai Democratici di sinistra e ai rispettivi alleati. Nell'opinione pubblica si afferma sempre più la tendenza a ridurre il potere eccessivo dei partiti politici mentre la riforma proposta dal Governo affida di fatto alle segreterie dei partiti la designazione degli eletti: si rompe così il rapporto fiduciario tra elettori ed eletti, fondamento della democrazia rappresentativa. Un'impostazione, quella del disegno di legge n. 3812, divergente dai principi del bipolarismo e dell'alternanza e foriera di una compressione ingiustificata della rappresentanza per componenti politico-culturali essenziali nella storia del paese, come quella cattolico-democratica. La dispersione del patrimonio politico democratico cristiano può essere contenuta e fronteggiata solo con la garanzia di pluralità interne anche alle coalizioni che si oppongono nella competizione elettorale, ma di ciò non sembrano avvertiti gli esponenti del Partito popolare italiano. Mentre i cittadini elettori reclamano l'alternanza nella guida del paese, la riforma elettorale proposta dal Governo tende a consolidare la maggioranza attuale, con un metodo di dubbia legittimità costituzionale: il sistema, infatti, aumenta la possibilità di maggioranze parlamentari corrispondenti a minoranze di elettori in violazione dei principi di libertà e di uguaglianza del voto.

Sulla base delle preoccupazioni e delle critiche esposte, conferma l'opposizione del suo Gruppo al disegno di legge del Governo.

In assenza del senatore Provera, il PRESIDENTE dà la parola alla senatrice Siliquini.

La senatrice SILIQUINI esprime un sentimento personale di sdegno per le condizioni in cui l'opposizione parlamentare si trova costretta a svolgere il proprio ruolo a causa dell'atteggiamento della maggioranza. L'ostruzionismo parlamentare, infatti, è una scelta obbligata dinanzi a una condotta prepotente e arrogante, manifestatasi con la pretesa di approvare una riforma elettorale in pendenza di un *referendum* popolare già convocato sulla stessa materia. Ricorda altri episodi recenti di ostruzionismo parlamentare come quello relativo alla legge sull'immigrazione, nei quali l'opposizione ha svolto sino in fondo il proprio ruolo critico, con obiezioni di merito la cui fondatezza è stata successivamente confermata dalla realtà. Non si può governare, né legiferare contro la volontà del popolo: nel caso in discussione, non si può approvare una riforma elettorale contraddittoria agli indirizzi prevalenti nell'opinione pubblica, che reclama un sistema maggioritario, a turno unico di vota-

zioni. L'azione di forza della maggioranza parlamentare e del Governo ha lo scopo di contrastare una soluzione trasparente e univoca per il problema del sistema elettorale, quale risulterebbe dal *referendum* abrogativo: di una simile arroganza vi è un diffuso sentimento di ripulsa nell'opinione pubblica. Si avverte, infatti, la funzionalità del progetto di riforma all'interesse politico ed elettorale del centro-sinistra, giacché il doppio turno consente ogni travisamento della volontà popolare. È diffusa, di conseguenza, la definizione di «legge-truffa» applicata alla proposta di riforma avanzata dal Governo, che nel merito contraddice il principio di uguaglianza del voto. Una minoranza di elettori può dar luogo a una maggioranza di seggi, mentre la stabilità di Governo non ne sarà avvantaggiata, dato che le coalizioni elettorali sarebbero artificiali e fondate su calcoli di convenienza. Auspica, dunque, che il *referendum* faccia giustizia di una proposta di riforma sbagliata e inutile, introducendo un sistema conforme all'indirizzo di riduzione dello spazio proprio dei partiti nella competizione elettorale, condiviso da settori largamente maggioritari dell'opinione pubblica. Le critiche, argomentate e fondate, al progetto del Governo dovrebbero indurre la maggioranza a riconsiderare il proprio orientamento, senza imposizioni prepotenti ma con un atteggiamento disponibile verso un'opposizione che è maggioranza nel paese.

Allo stato, l'iniziativa del Governo ha un segno molto negativo, che può determinare solo contrasti gravi.

Il senatore GERMANÀ ricorda la sua iniziale perplessità dinanzi alla scelta di praticare l'ostruzionismo parlamentare sul progetto di riforma elettorale avanzata dal Governo: tuttavia il contenuto di quel progetto rivela un intento strumentale agli interessi elettorali del centro-sinistra e ciò non può che suscitare una ferma reazione. Una maggioranza costituita in parte prevalente dagli eredi del Partito comunista italiano appare fondata su criteri di moltiplicazione degli incarichi di Governo propri della criticata esperienza della Democrazia cristiana, e si dispone ad approvare una legge elettorale che incentiva i peggiori fenomeni di trasformismo. Occorre, invece, un adattamento del sistema elettorale che non favorisca il trasformismo e assicuri stabilità di Governo, con la necessaria continuità nella direzione politica dell'amministrazione pubblica. Il ricorso al *referendum* abrogativo, d'altra parte, è stato determinato dall'inerzia del Parlamento, mentre sarebbe necessaria una intesa politica al di là dei confini tra maggioranza e opposizione. Il Governo non dovrebbe continuare nel tentativo di espropriare il Parlamento della potestà di legiferare, già più volte esperito con numerose leggi di delegazione e con decreti-legge non sempre giustificati. Quanto alle modificazioni di maggioranza rispetto alle indicazioni degli elettori, esse sono determinate anche dalla ricerca di gratificazioni mediante incarichi di Governo, come dimostra la composizione dell'attuale Gabinetto. I cittadini, frastornati da impegni elettorali ripetuti e concentrati nel tempo, sarebbero ulteriormente disorientati da un altro sistema elettorale a doppio turno, che alimenterà la disaffezione al voto. Forza Italia ha proposto un disegno di legge che postula l'abolizione della quota proporzio-

nale e favorisce scelte limpide, in un sistema di alternanza della maggioranza in base alle indicazioni degli elettori. Con una proposta ulteriore, da lui condivisa in modo particolare, senatori del suo Gruppo hanno proposto invece la conservazione di una quota proporzionale, con un premo di maggioranza a garanzia della stabilità.

Si tratta, in sostanza, di garantire la coerenza tra le scelte degli elettori e la formazione del Governo.

Il senatore MEDURI riprende a sua volta l'argomento, già svolto nella discussione, concernente il problema della distanza tra eletti ed elettori, accentuata dal trasformismo e dai mutamenti delle maggioranze di Governo. Una distanza reale, e talvolta interpretata in senso peggiorativo dagli organi di stampa, ma comunque tale da imporre scelte univoche circa la visibilità e il carattere impegnativo delle determinazioni elettorali. Non è più il tempo, infatti, di adesioni acritiche ai partiti, che peraltro si risolvevano in accordi parlamentari consociativi, fondate ideologicamente sulla bandiera dell'antifascismo. Il *referendum* del 1993 sembrava il preludio di una nuova stagione politica, ma il predominio dei partiti si è perpetuato e occorre ora una nuova azione correttiva, come quella del *referendum* convocato per il prossimo 18 aprile. I cittadini italiani nel momento attuale non hanno motivi validi per riporre la propria fiducia nella classe politica e in particolare in una maggioranza parlamentare che ha disatteso i postulati del sistema elettorale maggioritario. Un altro motivo di distacco dell'opinione pubblica è dato dal tentativo di ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti, contro la volontà popolare espressa nel *referendum* del 1993. Vi è dunque un preciso dovere di rispettare la volontà e l'orientamento dei cittadini, in coerenza a un elementare principio democratico: ciò è contraddetto dal tentativo di risolvere la questione sollevata con la proposizione di un *referendum* popolare attraverso un progetto di legge evidentemente fraudolento. Il sistema elettorale a doppio turno, infatti, alimenta il potere di ricatto delle formazioni più piccole, marginali e artificiali. L'astensionismo elettorale, sempre più esteso, sia dunque un segnale di allarme per tutta la classe politica e la induca a individuare soluzioni limpide e coerenti al principio democratico.

Il senatore MAGGIORE esprime un certo rammarico per la circostanza che lo induce a partecipare a una iniziativa di tenore ostruzionistico, tuttavia doverosa verso i cittadini, che non possono essere abbandonati dinanzi all'espropriazione delle prerogative parlamentari. Le leggi più importanti sono introdotte nell'ordinamento con il sistema della delegazione al Governo, temperato dalla consultazione delle commissioni parlamentari, peraltro inutile e rituale. Viene meno, dunque, uno degli elementi qualificanti della democrazia rappresentativa e ciò è destinato ad aggravarsi con un sistema elettorale come quello proposto dal Governo. Data la convocazione di un *referendum* abrogativo in materia elettorale, non vi è alcuna ragione per una legge immediata e tanto meno per una iniziativa del Governo in tal senso. Un progetto di dubbia legittimità costituzionale perché limita le scelte degli elettori ed è funzionale

agli interessi elettorali dell'attuale maggioranza, consolidata nella composizione di parti predominanti e parti tributarie. Così non si recupera affatto la fiducia dei cittadini verso le istituzioni democratiche ma si alimenta la disaffezione. Lamenta quindi la totale assenza di senatori della maggioranza, che rivela un atteggiamento non rispettoso verso l'opposizione e ricorda le dichiarazioni arroganti per l'approvazione della legge elettorale con le sole forze della maggioranza. Manifesta meraviglia, inoltre, per la circostanza che un progetto così discutibile come quello in esame sia dovuto a personalità stimabili come il ministro Amato e il presidente Villone, da lui sinceramente apprezzati. Conferma, dunque, il radicale dissenso di Forza Italia da un metodo inaccettabile e da una proposta assai censurabile anche per il merito.

Non considera ammissibile, d'altra parte, la preclusione di ogni spazio di partecipazione effettiva dell'opposizione dalla determinazione di un nuovo sistema elettorale.

Il senatore MONTELEONE preferisce non approfondire i profili di legittimità del progetto del Governo, già trattati in modo approfondito e perspicuo, ma richiama l'attenzione sul contributo critico possibile, evocato a suo tempo anche dal presidente della Commissione, da parte dall'opposizione parlamentare. Tuttavia osserva che il testo in esame non ammette spazi di discussione critica effettiva, perché ad esempio postula il sistema a doppio turno di votazione risolvendo in in senso non condiviso l'alternativa tra turno unico e doppio turno. Quest'ultima alternativa induce di per sé, nell'esperienza, una minore partecipazione al voto e consegna ai politici di professione le più importanti scelte elettorali. Si tratta, dunque, di un progetto di riforma, il cui carattere di tentativo, implica una discussione reale, mentre l'assenza dei senatori della maggioranza dimostra una volontà opposta. Osserva che dopo il 1994 non si è compiuta una valutazione ponderata della durata possibile del periodo di transizione a una fase nuova della vicenda istituzionale e politica. All'inizio di quel periodo vi furono aspettative forti circa la possibilità di individuare in modo limpido le discriminanti di maggioranza e opposizione, conformi alle indicazioni degli elettori.

Sia perseguita, allora, una legge elettorale corrispondente non più agli interessi delle parti ma a quelli dei cittadini elettori.

Il senatore RAGNO rammenta gli eventi che considera più rilevanti, quanto al problema del sistema elettorale, a partire dal *referendum* del 1993. Quel *referendum* fu in parte disatteso dalle successive leggi elettorali, cosicché vi furono maggioranze diverse al Senato e alla Camera sia nel 1994 sia nel 1996; vi è stata inoltre una intensificazione dei fenomeni di trasformismo e di mutamento delle maggioranze rispetto alle indicazioni degli elettori. Di qui l'esigenza di una nuova modifica al sistema elettorale, perseguita con il *referendum* convocato per il 18 aprile prossimo, che il Governo e la maggioranza intendono peraltro vanificare con l'iniziativa assunta in tempi recenti. Il progetto legislativo del Governo, funzionale agli interessi della maggioranza, ha lo scopo evidente di eludere il quesito abrogativo e perciò di contraddire la vo-

lontà popolare. Si tratta, infatti, di un sistema commisurato alla valorizzazione del voto per la coalizione di centro-sinistra, sottoposto dapprima al Senato per un evidente calcolo politico. Il Governo nell'occasione è venuto meno alla tradizionale neutralità in materia elettorale, al fine di favorire una sola parte politica. Ciò è foriero di ulteriore disaffezione da parte dei cittadini verso le istituzioni democratiche, con danno grave per il faticoso processo di assestamento bipolare nella competizione politica. Il doppio turno di votazioni prefigurato nel progetto in esame rende rara la possibilità di elezioni al primo turno e comporta un maggiore astensionismo elettorale, proprio del secondo turno, come ha già dimostrato l'esperienza delle elezioni locali. Ciò deprime la capacità di rappresentanza effettiva delle assemblee elettive e postula la possibilità di scambi non trasparenti al fine dell'elezione nei singoli collegi. È un disegno di legge viziato sotto il profilo costituzionale e meritevole del più radicale dissenso, da manifestare con tutti i mezzi ammessi dal Regolamento. Sarebbe preferibile, d'altra parte, che il Governo ritiri il disegno di legge e la maggioranza si disponga ad attendere l'esito del *referendum* abrogativo prima di proseguire nella discussione relativa a una nuova legge elettorale: una simile scelta renderebbe possibile una intesa tra maggioranza e opposizione per la ricerca di regole certe, trasparenti e condivise.

Il senatore LAURO non riconosce la qualità della saggezza a chi ha proposto il disegno di legge n. 3812 e ricorda quindi la dirompente novità politica costituita dalla fondazione di Forza Italia, che ha portato nelle istituzioni risorse della società civile e ha aperto in concreto la competizione bipolare.

Nondimeno, il rovesciamento proditorio del Governo Berlusconi, non seguito dalle elezioni che invece sarebbero state necessarie, ha dato avvio a una serie di atti di contrasto alla volontà popolare: dalla disciplina della cosiddetta *par condicio*, all'accordo di desistenza con Rifondazione comunista, al reclutamento nel centro-sinistra di parlamentari eletti con il Polo per le libertà, alla proposta di riforma elettorale che favorisce la maggioranza e danneggia l'opposizione. È un sistema elettorale, quello proposto dal Governo, che prefigura una finzione competitiva e non consente scelte consapevoli e impegnative da parte degli elettori. Auspica, dunque, che il Parlamento sappia individuare in autonomia una soluzione non dettata da interessi parziali, ma dalla riserva di regole condivise. In tal caso, Forza Italia sarà interlocutore attento e partecipe, ma l'atteggiamento del Governo non induce a confidare in una soluzione positiva: esso sembra piuttosto propenso, infatti, a prevalicare il Parlamento per favorire i partiti che lo sostengono. Il *referendum* del 18 aprile deve costituire una traccia per il parlamento, verso una legge elettorale ispirata al principio bipolare, senza regole fittizie e funzionali e interessi di parte.

Sostiene, quindi, la validità della proposta di riforma elettorale contenuta nel disegno di legge n. 288, ispirato al modello anglosassone fondato esclusivamente sul turno unico di votazione in collegi uninominali.

In assenza dei senatori Lasagna e Pirelli, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3308****Art. 1.**

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione applicate alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo ladino della provincia di Bolzano”».

*Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso, sopprimere il secondo comma.*

**1.1**

GUBERT

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

PASQUALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel Collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario”».

2.4

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei ed è attribuito con sistema maggioritario”».

2.6

TAROLLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole “Consiglio regionale”, sono inserite le seguenti: “, di quello provinciale di Trento”».

2.5

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ove è insediato il gruppo linguistico dolomitico di Fassa», con le seguenti: «ove è stanziata la popolazione appartenente al gruppo linguistico dolomitico di Fassa».*

**2.2**

PASQUALI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con legge regionale è inoltre consentita la riserva di ulteriori seggi del collegio provinciale di Trento al fine di garantire la rappresentanza nel consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Trento di gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. La popolazione residente in tali comuni non potrà essere inferiore a quella residente nei sopracitati comuni della Val di Fassa alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

**2.3**

GUBERT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: “quattro anni”, “quadriennale” e “quadriennale” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “un anno”, “annuale”, e “anno”».

**2.7**

TAROLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'ultimo comma dell'articolo 25 e l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono abrogati e sostituiti dal seguente comma: “Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per il periodo di tre mesi. L'elettore che ha maturato il periodo di residenza di tre mesi nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove maturato il maggior periodo di residenza nei tre mesi, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionale e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63, durante i tre mesi l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza”».

**2.8**

ANDREOLLI, ROBOL

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 30 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonchè due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina, ed i segretari.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di presidente diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza od i impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età”».

**3.2**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «due anni e mezzo» con le seguenti: «venti mesi»; nel terzo comma, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo di*

venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina».

*Conseguentemente, nel quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «di due anni e mezzo» con le seguenti: «di venti mesi».*

**3.1**

PASQUALI

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

PASQUALI

#### **Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### **«Art. 5.**

1. L'articolo 49 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 49 – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il presidente scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regio-

nale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere del gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

Per la provincia di Bolzano la composizione della Commissione prevista nell'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa"».

**5.2**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «un vice Presidente», con le seguenti: «due vice Presidenti».*

**5.1**

PASQUALI

## **Art. 6.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina».*

**6.1**

PASQUALI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età».*

**6.2**

GUBERT

**Art. 7.**

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

«01. Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:

“La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, e da assessori effettivi e supplenti eletti nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il presidente e almeno un terzo degli assessori effettivi sono eletti in senso al Consiglio provinciale”.

02. Al secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “scegliendolo in ogni caso tra quelli eletti nel suo seno”.

03. Il terzo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

“Nella provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta dal Presidente, da due Vice presidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio Provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente, i due Vice presidenti e almeno uno degli assessori effettivi sono eletti in seno al Consiglio provinciale”».

**7.3**

TAROLLI

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

«1. Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, dal vice Presidente e da assessori effettivi e supplenti. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, secondo la normativa recata, anche distintamente per i due collegi provinciali, dalla legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 25, in modo che sia assicurata la scelta, da parte degli elettori, della coalizione di governo e del programma. La legge regionale disciplina anche gli effetti della eventuale cessazione anticipata dalla carica del Presidente e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale. Il vice Presidente e gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal presidente, anche fra persone non appartenenti al Consiglio medesimo”.

2. Il secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Bolzano è composta dal Presidente, che la presiede, da due vice Presidenti e da assessori effettivi e supplenti. La legge di cui al

primo comma disciplina, oltre a quanto ivi previsto, l'elezione diretta a suffragio universale anche dei due vicepresidenti. Gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale, anche fra persone non appartenenti al Consiglio stesso".

4. Il quarto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: "La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento"».

**7.4**

ANDREOLLI, ROBOL

*Al comma 1, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».*

**7.1**

GUBERT

**7.2** (Identico all'em. 7.1)

TAROLLI

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con le modalità di cui al comma 3, il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che abbia ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nei comuni ladini del collegio provinciale di Bolzano può comunque essere eletto assessore per chiamata esterna».*

**7.100**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente comma: "In deroga a quanto disposto dai commi primo e terzo, la legge di cui al primo comma dell'articolo 25 può disciplinare altresì, ove approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l'elezione diretta a suffragio universale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta provinciale. In tal caso la legge regionale disciplina anche gli effetti della cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta provinciale e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale"».

**7.5**

TAROLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Integrazione all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)*

1. Nell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole: "organi collegiali", sono inserite le seguenti: "della Provincia di Bolzano e"».

**7.0.1**

GUBERT

**7.0.2** (Identico all'em. 7.0.1)

TAROLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. L'articolo 62 dello statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 62 – Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino”».

**7.0.3**

TAROLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)*

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:

“Art. 52. Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applicano, in quanto compatibili, al Presidente, ai vice Presidenti e agli assessori provinciali”».

**7.0.4**

ANDREOLLI

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**397ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Corleone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3743) Deputati PISAPIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

**(77) SILIQUINI ed altri.** – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

**(97) LISI.** – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

**(186) SALVATO.** – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

**(2682) MANCONI.** – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3743, assunto come testo base.

Su proposta della relatrice SCOPELLITI il senatore FASSONE modifica l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emenda-

mento 1.1 (Nuovissimo testo), e l'emendamento 1.5 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 1.5 (Nuovissimo testo).

Il senatore CIRAMI giudica inopportuno l'esplicito riferimento alle ipotesi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria contenuto nel capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), ritenendo al riguardo preferibile la formulazione dello stesso capoverso contenuta nella precedente formulazione dell'emendamento.

Il senatore RUSSO osserva che la Commissione sta elaborando un articolato che interviene in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale che concernevano specificamente il problema dei detenuti affetti da AIDS e che modifica le disposizioni attualmente vigenti in merito al trattamento di tali detenuti.

Il senatore GRECO non contesta l'esigenza di un intervento normativo imposto dalle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulle problematiche in questione, ma sottolinea che questo intervento rischia di risultare di nessuna incidenza sul piano pratico se non si assicurano le strutture di supporto indispensabili a tal fine.

Il senatore FASSONE sottolinea come l'esplicito riferimento all'AIDS contenuto nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) si giustifica in quanto i progressi realizzati dalla scienza medica sul piano diagnostico, per quanto concerne l'accertamento dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, hanno consentito l'individuazione di una serie di parametri – numero complessivo e tendenza di decrescita dei linfociti C4, carica virale e indice di Karnofsky – la sussistenza dei quali individua non solo il titolo della malattia, ma anche lo stato della medesima e quindi determina con assoluta certezza lo stato di incompatibilità con la detenzione. Proprio per questo l'emendamento distingue le ipotesi di AIDS, per le quali l'incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta una volta che ricorrano i predetti parametri, dalle altre malattie per le quali invece l'incompatibilità deve essere accertata caso per caso.

Precisa da ultimo che il riferimento al comma 2 dell'articolo 286-*bis* contenuto nell'ultima formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) implica alcuni interventi di coordinamento sull'articolo 5 e sull'articolo 3 del testo in esame.

Il senatore Antonino CARUSO giudica senz'altro condivisibili le finalità che ispirano la formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) ma ritiene del tutto impropria l'introduzione nel codice di procedura penale del riferimento ad una specifica malattia – nei termini proposti con l'emendamento citato – anche perchè ciò rappresenterebbe un elemento di rigidità che potrebbe impedire di tener conto dei progressi che sul piano diagnostico potranno verificarsi in ambito medico relativamente ad altre malattie.

Annuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore CIRAMI obietta che la formulazione del capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) reintroduce una forma di automatismo che rischia di cadere nuovamente sotto le censure della Corte costituzionale. Ribadisce di ritenere indubbiamente preferibile la formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) rispetto all'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore SENESE ritiene che le preoccupazioni sollevate dal senatore Antonino Caruso colgano senz'altro un aspetto importante del problema, ma sottolinea che, qualora i progressi della scienza medica dovessero consentire di estendere anche ad altre patologie il meccanismo qui delineato per l'AIDS, ciò sarebbe senz'altro possibile proprio attraverso lo strumento del decreto ministeriale che, nell'impostazione qui prospettata, si intende valorizzare.

Dopo un intervento del senatore GIORGIANNI – che ritiene che la formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) non dovrebbe comportare problemi di ordine sistematico – prende la parola il senatore GRECO che annuncia a titolo personale, la sua astensione sull'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), rifacendosi alle considerazioni critiche da lui già espresse in merito al problema centrale della inadeguatezza delle strutture necessarie per l'assistenza ai detenuti che versano in condizioni di salute particolarmente gravi.

La relatrice SCOPELLITI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Il sottosegretario CORLEONE concorda con la relatrice.

Dopo aver verificato, ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del Regolamento, che la Commissione è in numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1 (nuovissimo testo) che viene approvato.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.0.1 limitatamente alle parole «non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere e» e 5.2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.5 (Nuovissimo testo).

Il senatore FASSONE ritira, quindi, l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Si da per illustrato l'emendamento 2.1.

La relatrice SCOPELLITI riformula l'emendamento 2.2 nell'emendamento 2.2 (Nuovo testo) e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.3, preannunciando la propria disponibilità al ritiro con riferimento alla riformulazione dell'emendamento 2.2 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e Tit 2.1.

La relatrice SCOPELLITI da, poi, conto degli emendamenti 2.6 e 2.7, che provvede a riformulare nell'emendamento 2.7 (Nuovo testo).

Viene poi, dato per illustrato l'emendamento 2.9.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.8 e prospetta una riformulazione dell'emendamento Tit 2.1. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.4 ed esprime, poi, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario CORLEONE aderisce ai pareri espressi dalla relatrice ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla medesima 2.2 (Nuovo testo), 2.6 e 2.7 (Nuovo testo).

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza della presentatrice.

L'emendamento 2.2 (Nuovo testo), senza discussione, è approvato dalla Commissione.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore GRECO, dopo un ulteriore intervento del senatore FASSONE che richiama l'attenzione sulla portata dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario come recentemente modificato dalla cosiddetta «legge Simeone», ritira gli emendamenti 2.4 e 2.5.

L'emendamento 2.6 viene, quindi, approvato.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**(3022) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio**

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che per iniziativa del senatore Antonino Caruso, appoggiata dal prescritto numero di senatori è pervenuta richiesta scritta affinché il provvedimento in titolo – già assegnato in sede deliberante – sia rimesso all'esame dell'Assemblea: a seguito di tale richiesta nell'ordine del giorno il provvedimento in titolo risulta iscritto in sede referente.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

*(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

*(2751) CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza sulle notificazioni di atti giudiziari*

*(2974) GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

*(3615) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

*(3639) FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo di posta*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che per iniziativa del senatore Antonino Caruso appoggiata dal prescritto numero di senatori, è pervenuta richiesta scritta affinché i provvedimenti in titolo – già assegnati in sede deliberante – siano rimessi all'esame dell'Assemblea: a seguito di tale richiesta, nell'ordine del giorno i provvedimenti in titolo risultano iscritti in sede referente.

L'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

(A007 000, C02ª, 0120º)

Il PRESIDENTE avverte che a partire dalle sedute di domani l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato dall'esame dei disegni di legge n. 3831, di iniziativa governativa e n. 3844, concernenti disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale.

#### *SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI*

(A007 000, C02ª, 0120º)

Il senatore CIRAMI, relatore designato sui disegni di legge n. 2657 e congiunti, ricorda che domani è convocata la riunione del Comitato ristretto istituito dalla Commissione il 19 gennaio 1999 per i disegni di legge in questione, per procedere al varo definitivo del testo da sottoporre alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3743****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, sopprimere la parole da "o che si trovi in condizione di salute" sino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis) Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione, e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter) Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater) Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari disposta ai sensi del comma 4-ter.

4-quinquies) La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, sopprimere le parole da "o che si trovi in condizione di salute" sino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis) Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter) Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater) Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi del comma 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies) La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

**1.1** (Nuovissimo testo)

FASSONE

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

*«Art. 1-bis. – (Modifiche dell'articolo 276 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 276 del codice di procedu-*

*ra penale è aggiunto il seguente: “1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, commi 4 e 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere”».*

**1.5** (Nuovo testo)

FASSONE

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

*«Art. 1-bis. – (Modifiche dell’articolo 276 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: “1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, commi 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tale caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie”».*

**1.5** (Nuovissimo testo)

FASSONE

## **Art. 2.**

*Al capoverso 1 dell’articolo 47-quater della legge ivi richiamata, sostituire dalle parole: «le misure» fino alla parola: «applicate» con le seguenti: «La misura prevista dall’articolo 47-ter può essere applicata».*

**2.2** (Nuovo testo)

LA RELATRICE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».*

**2.7** (Nuovo testo)

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:*

«4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da grave infermità fisica incompatibile con lo stato di detenzione e comunque tale da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. L'incompatibilità sussiste nei casi di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura ed assistenza presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate. La richiesta di accertamento delle condizioni di salute può essere fatta dall'imputato e dal suo difensore e il giudice, in caso di esigenze diagnostiche, può disporre il ricovero provvisorio in una delle predette strutture. Cessate le esigenze diagnostiche, il giudice, sempre che non debba adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 299, provvede a norma dei commi che seguono ovvero ripristina la custodia cautelare in carcere».

**1.2**

GRECO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2 del codice penale ovvero è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ed ha in corso o intende intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS».

**1.3**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.*

**1.4**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-quinquies con il seguente:*

«4-quinquies. In caso di ripetute ed ingiustificate inosservanze del programma di cui al comma 4-bis, il giudice può, senza pregiudicare la salute dell'imputato e degli altri detenuti, disporre la misura della custodia cautelare in carcere».

**1.6**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies aggiungere il seguente:*

«4-*sexies*. Il giudice nel disporre la misura cautelare in carcere ai sensi del comma 4-*quater* o 4-*quinquies*, ordina che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza cui il soggetto ha diritto».

**1.7**

GRECO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche dell'articolo 284 del codice di procedura penale).*

1. Nell'articolo 284 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ed ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, adotta le prescrizioni e le autorizzazioni necessarie all'efficace osservanza di tale programma”».

**1.0.1**

FASSONE

**Art. 2.**

*Al comma 1, all'articolo 47-*quater* ivi richiamato sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2 del codice penale che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative che trattano le patologie da cui il detenuto è affetto, ovvero nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al primo comma deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate».

**2.1**

SALVATO, MILIO

*Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter sono applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato, del suo difensore o del servizio sanitario penitenziario, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2 del codice penale ovvero che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ed hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS».

**2.2**

LA RELATRICE

*Al comma 1, all'articolo 47-quater, ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: anche oltre i limiti di pena ivi previsti».*

**2.3**

FASSONE

*Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato, sostituire, al capoverso 1, le parole da: «sono affetti da AIDS» sino alla fine, con le altre: «si trovano in una delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, del codice di procedura penale».*

**2.4**

GRECO

*Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato, al capoverso 2 sostituire le parole da: «unità operative» sino alla fine, con le altre: «strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate».*

**2.5**

GRECO

*Al comma 1, al capoverso 6 dell'articolo 47-quater ivi richiamato sopprimere la parte dalle parole: «ovvero in caso» fino alla fine del capoverso medesimo».*

**2.6**

LA RELATRICE

*Al comma 1, al capoverso 6 dell'articolo 47-quater ivi richiamato sostituire il periodo: «ovvero in caso di ripetute inosservanze del programma» con il seguente: «ovvero in caso di ripetute ed ingiustificate inosservanze del programma ed a condizione di non pregiudicare la salute dell'imputato e degli altri detenuti».*

**2.7**

LA RELATRICE

*Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato dopo il capoverso 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza cui ha diritto».

**2.8**

GRECO

*Al comma 1, dell'articolo 47-quater ivi richiamato sopprimere il capoverso 9».*

**2.9**

MILIO

*Al comma 1, sostituire la rubrica dell'articolo 47-quater ivi richiamato con la seguente:*

«Art. 47-quater. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica)».

**Tit 2.1**

GRECO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Dopo l'articolo 286-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“Art. 286-ter. 1. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere e l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza

detentive viene differita per tutti coloro che, detenuti od internati, indipendentemente dal tipo di malattia, si trovano in una fase così avanzata della malattia stessa da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In questi casi è sufficiente la certificazione del servizio sanitario penitenziario e del servizio sanitario pubblico competente che attesti le condizioni di salute ivi indicate”».

**2.0.1**

BONFIETTI

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**147<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SULLE VISITE DELLA COMMISSIONE DIFESA*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0110<sup>o</sup>)

Il senatore PELLICINI sollecita la conclusione dell'Indagine conoscitiva sui fatti di Somalia anche per dar modo alla Commissione di visitare le Brigate Folgore e Legnano per riconoscere i loro meriti. Reputa opportuno ascoltare i generali Loi e Fiore, responsabili a suo tempo delle operazioni Ibis 1 e Ibis 2.

Il senatore PORCARI concorda pienamente con la proposta del collega in ordine all'Indagine conoscitiva che va chiusa quanto prima.

Il senatore PETRUCCI fa presente di essersi recato la scorsa settimana in Albania e di aver visitato, ed apprezzato, le truppe colà impegnate e il Gruppo Navale insediato all'isola di Saseno. Reputa opportuna per la Commissione una visita in loco.

Il senatore UCCHIELLI auspica una visita ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il presidente AGOSTINI ipotizza, in aggiunta, la visita a Sarajevo, al contingente dei carabinieri colà impegnato.

*SULLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA COMMISSIONE STRAGI*  
(A008 000, C04<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il presidente AGOSTINI comunica che il Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle stragi ha trasmesso documentazione

concernente la vicenda del ten. col. pilota Betti, ucciso in Bosnia il 3 settembre 1992 durante una missione di pace. Essa è a disposizione dei commissari.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997**

**(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FORCIERI rilevando con rammarico come l'Italia non abbia potuto essere fra i primi 40 Stati depositari degli strumenti di ratifica, ossia in quel gruppo di Stati che hanno determinato l'entrata in vigore del Trattato in titolo a far data dal 1 marzo 1999. Lamenta poi la singolarità di un disegno di legge di ratifica di iniziativa parlamentare, presentato per stimolare il governo ad approvare, come da prassi, il necessario disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Propone comunque l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PORCARI fa presente che il disegno di legge n. 3307 è stato presentato da esponenti di molti gruppi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Reputa grave la mancata previsione da parte del governo nel suo disegno di legge di un comitato parlamentare di controllo che sarebbe potuto essere uno strumento efficace ed opportuno. Paventa l'abdicazione del Parlamento di fronte alle prevariazioni dell'esecutivo.

Il senatore MANCA è favorevole all'emissione di un parere favorevole, con altresì l'osservazione formulata dal senatore Porcari.

Del pari, il senatore PELLICINI condivide l'osservazione del collega Porcari sull'idea di ripristinare l'articolo 4 del disegno di legge n. 3307, relativo al Comitato di controllo.

Il senatore ROBOL ringrazia il relatore per la relazione e si dichiara contrario ad un rinvio alla Camera dei Deputati del disegno di legge di ratifica, come avverrebbe se venisse approvato un emendamento.

Il senatore GUBERT non condivide le idee del relatore, perché reputa che non si ritarda la ratifica se si dovessero in sede di Commissione Difesa varare osservazioni da trasmettere alla Commissione Esteri.

Il senatore UCCHIELLI esprime avviso favorevole al parere proposto dal relatore e si dichiara disponibile ad affrontare prossimamente le questioni sollevate dall'opposizione.

Il senatore LORETO concorda con quanto dichiarato dal senatore Uccielli.

Il relatore FORCIERI replica agli intervenuti ribadendo il suo favore ad un parere favorevole che non contenga osservazioni, che, se accolte, rimanderebbero troppo in là nel tempo la ratifica italiana. Invita i colleghi a riflettere in un secondo momento all'introduzione di un comitato parlamentare.

La proposta del senatore Porcari, accertata la presenza del numero legale, è posta ai voti e respinta.

La proposta di parere favorevole è quindi approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**237<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

In conseguenza del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti riferiti all'articolo 12 e su quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso, il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/17, 12.0.100/18, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50, 12.0.100/53, 12.0.100/63, 12.0.100/64, 12.0.100/65, 12.0.100/66, 12.0.100/67, 12.0.100/68, 12.0.100/69, 12.0.100/70, 12.0.100/72, 12.0.100/73, 12.0.100/75, 12.0.100/76, 12.0.100/77, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51, 12.0.54, 12.0.56, 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.50, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 e 12.0.60. Sugli emendamenti 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, 12.0.100/40 e 12.0.301, il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione alla alinea dopo le parole «perequare il prelievo impositivo» delle altre «nonché al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catasta-

li», alla soppressione della lettera *a*), alla introduzione nella lettera *d*), prima delle parole «fissazione periodica», delle altre «determinazione e successiva» e alla riformulazione del comma 9, al fine di sostituire le parole da «risorse di cui al fondo speciale» fino alla fine del periodo, con il riferimento al fondo speciale, accantonamento del Ministero delle finanze.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.0.304 e 12.18 – continua il Presidente – è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 10.100; il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento e alla soppressione delle parole «pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998.».

In relazione agli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26 si osserva che l'approvazione dell'emendamento 5.100 rende inutilizzabile la relativa copertura, e che è opportuno sopprimere la clausola di copertura – non necessaria e non correttamente formulata – degli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

L'emendamento 12.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 12.2 viene ritirato dal senatore CIMMINO.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 12.3 e 12.5.

Accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 12.4.

Il senatore CIMMINO ritira poi l'emendamento 12.6.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI hanno invitato i proponenti al ritiro, interviene il senatore D'ALÌ, che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.7, ricordando che l'autorizzazione all'esercizio di scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI debba comunque prevedere una deroga alle disposizioni del codice penale che vietano il gioco d'azzardo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 viene respinto.

Sull'emendamento 12.18, presentato dal Governo, il Relatore BONAVITA esprime parere favorevole, preannunciando peraltro la presen-

tazione in Assemblea di un ulteriore emendamento riferito al comma 1 dell'articolo 12.

Posto ai voti, l'emendamento 12.18 viene approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.9.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 12.11 e 12.12.

Sull'emendamento 12.15, finalizzato ad introdurre il gioco del Bingo in concessione alla struttura che gestisce il gioco automatizzato del lotto, il RELATORE invita i presentatori al ritiro, facendo presente che tale tematica potrà essere ricompresa nell'emendamento al comma 1 dell'articolo 12 da lui stesso preannunziato per l'Assemblea.

Il senatore POLIDORO ritira quindi l'emendamento 12.15.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 12.16, finalizzato ad impedire la raccolta e l'accettazione di scommesse sulle corse di levrieri, preannunziando però la ripresentazione dell'emendamento in Assemblea allo scopo di sollecitare il Governo ad approfondire attentamente la questione.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 12.0.100 del Governo, in materia di tassazione degli immobili.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 12.0.100/2, finalizzato a sopprimere la delega conferita al Governo con la legge 23 dicembre 1996 in materia di estimi catastali: dall'esercizio di quella delega, infatti, è scaturita una riforma dei valori degli estimi catastali che, a legislazione vigente, comporterà sicuramente un notevolissimo aggravio del prelievo tributario riferito agli immobili. Da qui nasce la proposta del Governo volta a neutralizzare tali perniciosi effetti. Si tratta quindi di un intervento *ex post*, disorganico ed affrettato, che certamente non riuscirà ad evitare il temuto incremento del prelievo tributario. Poichè allo stato attuale la tassazione sugli immobili ha già raggiunto livelli elevatissimi sarebbe stato meglio affrontare l'intera materia con un disegno di legge apposito da esaminare senza vincoli temporali.

Il subemendamento 12.0.100/7, invece, specifica opportunamente che la disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, debba valere per ciascuna fattispecie impositiva.

Il subemendamento 12.0.100/10, inoltre, è finalizzato ad evitare che la data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi sia fissata unicamente con norma regolamentare.

Il subemendamento 12.0.100/23, unitamente agli emendamenti, riferiti alla lettera d) del comma 1, scaturiscono dalla netta contrarietà della

propria parte politica al meccanismo dei coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, che introducono surrettiziamente un meccanismo di imposta simile alla famigerata *minimum tax*.

Sempre in relazione alla genericità dei principi di delega contenuti nell'emendamento, egli illustra poi il subemendamento 12.0.100/30, volto a determinare una soglia al di sotto della quale prevedere le eventuali misure agevolative.

Il subemendamento 12.0.100/38 è finalizzato a introdurre un ulteriore principio di delega, prevedendo la rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica degli immobili.

Alla lettera f) del comma 1, attraverso il subemendamento 12.0.100/41, occorre sopprimere la limitazione dell'applicazione della detrazione ivi prevista.

L'oratore illustra poi il subemendamento 12.0.100/51, riproponendo la proposta più volte avanzata dal Gruppo di Forza Italia di eliminare definitivamente l'imposta sulle donazioni e successioni.

Il subemendamento 12.0.100/60 è volto infine a ricondurre alla competenza delle Commissioni parlamentari permanenti la valutazione degli schemi di decreto. Egli rinuncia ad illustrare i rimanenti subemendamenti presentati all'emendamento 12.0.100.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 12.0.100/90 predisposto in ossequio al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il senatore PEDRIZZI illustra congiuntamente i subemendamenti da lui presentati, giudicando negativamente le disposizioni di delega in materia di tassazione degli immobili. L'esercizio della delega in questione, infatti, con l'introduzione di un'aliquota agevolata del 19 per cento sui redditi immobiliari, favorirà direttamente i percettori di redditi medio-alti. L'oratore analizza quindi dettagliatamente l'impatto della nuova normativa sui diversi scaglioni di reddito per comprovare il giudizio precedentemente formulato, in base al quale la nuova normativa non potrà che favorire i percettori di redditi medio-alti.

Il subemendamento 12.0.100/11 è finalizzato ad evitare che la fissazione della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi avvenga con regolamento ministeriale.

Il subemendamento 12.0.100/19 invece, è finalizzato a non porre limitazioni all'applicazione dell'aliquota del 19 per cento ai redditi di fabbricati, in modo da evitare discriminazioni.

Sempre con la stessa finalità, il subemendamento 12.0.100/22 prevede che l'aliquota del 19 per cento si applichi, senza alcuna limitazione, per i redditi derivanti da locazione.

Il subemendamento 12.0.100/27, invece va incontro alla condizione, molto diffusa, di coloro che, per varie ragioni, danno in affitto l'abitazione principale e abitano in un immobile a sua volta preso in affitto: si prevede infatti la compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà con il canone cor-

risposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Egli aggiunge infine la firma al subemendamento 12.0.100/51.

Il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore ALBERTINI illustra il subemendamento 12.0.100/37, finalizzato a prevedere una riduzione dell'aliquota minima dell'ICI e corrispondente applicazione dell'aliquota massima, capovolgendo il criterio recato dalla lettera e) del comma 1. Egli rinuncia ad illustrare i rimanenti subemendamenti da lui presentati.

Il senatore PASQUINI illustra il subemendamento 12.0.100/44, volto a prevedere agevolazioni fiscali per quelle imprese che provvedano al reperimento di alloggi nel territorio nel quale operano da destinare a lavoratori immigrati o provenienti da altre regioni d'Italia.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma a tale subemendamento.

Si intendono illustrati tutti i rimanenti subemendamenti riferiti all'emendamento 12.0.100.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 12.0.150 e 12.0.200.

Il senatore D'ALÌ fa presente che il subemendamento 12.0.150/1, che formalmente ha un carattere eccezionale e forse non proponibile, intende rafforzare la contrarietà dei senatori del Gruppo di Forza Italia all'emendamento aggiuntivo in materia di collegamento tra amministrazione finanziaria e altre banche dati.

Il senatore PEDRIZZI motiva la contrarietà dei senatori di Alleanza Nazionale all'emendamento 12.0.150 ricordando che l'orientamento pervasivo della proposta governativa ricorda il tentativo, avanzato qualche anno fa, di istituire un servizio di controllo e sorveglianza dei dati redazionali dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore D'ALÌ illustra poi il subemendamento 12.0.150/3, finalizzato a ricondurre nell'alveo delle amministrazioni pubbliche tutti i soggetti abilitati a interconnettersi con la banca dati del Ministero delle finanze.

Si danno quindi per illustrati i restanti subemendamenti presentati all'emendamento 12.0.150.

Nell'illustrare il subemendamento 12.0.200/1 il senatore LAURO, pur avendo presente l'eccezionalità e forse la non proponibilità dello stesso, chiarisce che l'intera materia delle tasse e dei diritti marittimi rientra nella competenza della 8<sup>a</sup> Commissione permanente alla quale è

assegnato un disegno di legge di modifica della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Egli peraltro chiede al rappresentante del Governo di definire con esattezza le entrate derivanti dalla tassa di stazionamento.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare il subemendamento 12.0.200/4.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 12.0.200/500, presentato in ossequio al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il sottosegretario VIGEVANI non ritiene infondata l'osservazione del senatore Lauro circa la competenza ad esaminare l'emendamento in materia di tasse e diritti marittimi e si riserva di illustrare l'orientamento del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599****Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Il Ministro delle finanze può disporre l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI, da parte di uno o più soggetti idonei all'attività di raccolta del gioco ai sensi della normativa in materia, scelti attraverso gare da indirsi non oltre il 31 dicembre 1999, e previa verifica delle condizioni di legittimità dello svolgimento delle competizioni predisponendo vincoli che evitino eventuali conflitti d'interesse tra organizzazione delle competizioni, raccolta delle scommesse, proprietà degli impianti sportivi, controllo dei mezzi di comunicazione su cui tali competizioni venissero diffuse. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1998, n. 400 o adotta provvedimenti non aventi natura normativa, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di agi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni, nonché l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa, in conformità con le analoghe condizioni già in essere per altre tipologie di scommessa. Il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il ministro delle finanze può prevederne l'accettazione, seguendo il medesimo procedimento di gara su indicato, anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale o *on-line* in tempo differito.

2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'UNIRE quote, rispettivamente non superiori al 20 e al 10 per cento dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.

3. Per quanto concerne le scommesse sportive, autorizzate con legge n. 449 del 1997 e successivi decreti del Ministro delle finanze, n. 169 dell'8 aprile 1998 e n. 174 del 2 giugno 1998, al fine di aumentare il gettito derivante da dette scommesse, il Ministro delle finanze può disporre, nelle more dell'effettuazione delle relative gare di cui alla legge n. 449, articolo 25, comma 1, l'accettazione delle scommesse a riversamento al totalizzatore su eventi sportivi gestiti o svolti sotto il controllo del CONI presso le ricevitorie dei concessionari, dove vengono già oggi raccolte le giocate di analoghe scommesse, purchè provvisti di licenza di pubblica sicurezza».

12.2

CIMMINO, NAPOLI Roberto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Il Ministro delle finanze può disporre l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI, da parte di uno o più soggetti idonei all'attività di raccolta del gioco ai sensi della normativa in materia, scelti attraverso gare da indirsi non oltre il 31 dicembre 1999, e previa verifica delle condizioni di legittimità dello svolgimento delle competizioni predisponendo vincoli che evitino eventuali conflitti d'interesse tra organizzazione delle competizioni, raccolta delle scommesse, proprietà degli impianti sportivi, controllo dei mezzi di comunicazione su cui tali competizioni venissero diffuse. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o adotta provvedimenti non aventi natura normativa, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni, nonché l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa, in conformità con le analoghe condizioni già in essere per altre tipologie di scommessa. Il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione, seguendo il medesimo procedimento di gara su indicato, anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale o *on-line* in tempo differito.

2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'UNIRE quote, rispettivamente non superiori al 20 e al 10 per cento dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.

3. Per quanto concerne le scommesse sportive, autorizzate con legge n. 449 del 1997 e successivi decreti del Ministro delle finanze, n. 169 dell'8 aprile 1998 e n. 174 del 2 giugno 1998, al fine di aumentare il gettito derivante da dette scommesse, il Ministro delle finanze può disporre, nelle more dell'effettuazione delle relative gare di cui alla legge n. 449, articolo 25, comma 1, l'accettazione delle scommesse a riversamento al totalizzatore su eventi sportivi gestiti o svolti sotto il controllo del CONI presso le ricevitorie dei concessionari, dove vengono già oggi raccolte le giocate di analoghe scommesse, purchè provvisti di licenza di pubblica sicurezza».

**12.3**

MONTAGNINO, ERROI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro delle finanze può disporre con decreto l'accettazione di scommesse, a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le scommesse sportive a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione da parte dei soggetti che utilizzano una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale».

**12.4**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, dopo le parole: «eventi sportivi diversi», inserire le seguenti: «dalle corse di levrieri.»*

**12.5**

PIERONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, dopo le parole: «diversi dalle corse dei cavalli e delle competizioni organizzate dal CONI» inserire le seguenti: «e da quelle previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 217».*

**12.6**

NAPOLI Roberto, CIMMINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «in concessione» con le seguenti: «previa autorizzazione ovvero gara europea».*

**12.7**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono altresì riconosciuti come soggetti abilitati all'accettazione di scommesse a quota fissa le società residenti all'estero ed operanti per il tramite di agenzie di intermediazione italiane. Le stesse vengono riconosciute soggetto passivo d'imposta al netto dei prelievi già trattenuti all'estero».

**12.8**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «ha facoltà di destinare», con l'altra: «destina».*

**12.9**

RECCIA, CUSIMANO, BETTAMIO, PEDRIZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

4. Per le giocate all'estero vengono considerati soggetti passivi gli intermediari italiani.

**12.10**

PEDRIZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, è dovuta una imposta unica nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Tra i tipi di scommesse regolate dal presente decreto vengono considerate anche le giocate effettuate all'estero per il tramite di intermediari italiani».

**12.11**

PEDRIZZI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) finanziamento di progetti, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, mirati alla costruzione e gestione di strutture di accoglienza per i cavalli dismessi dagli ippodromi, dai maneggi e dalle vetture da piazza a trazione ippica"».

**12.12**

PIERONI, RIPAMONTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I proventi del lotto sono destinati per il recupero dei beni architettonici e per il finanziamento di progetti ammessi con riserva e non finanziati per insufficiente assegnazione di fondi, nell'ambito degli interventi per il Giubileo del 2000, alla provincia di Ascoli Piceno, penalizzata per il mancato inserimento della "Salaria" tra le vie giubilari».

**12.13**

SCOPELLITI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Utilizzo dei proventi del lotto da destinare al recupero dei beni architettonici per finanziare i progetti ammessi con riserva e non finanziati per insufficiente assegnazione di fondi, nell'ambito degli interventi per il Giubileo del 2000.

**12.14**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con apposito regolamento, il gioco del Bingo mediante concessione in via temporanea alla struttura che gestisce il gioco automatizzato del lotto. Il periodo sperimentale non può eccedere i quattro anni con l'utilizzo di non più di quattrocento esercizi. La struttura affidataria per l'avvio e l'esercizio dell'attività sperimentale potrà avvalersi di società dell'Unione Europea notoriamente esperta nell'esercizio di tale attività costituendo idonei rapporti societari. Alla fine del periodo sperimentale saranno banditi concorsi europei per l'affidamento dell'esercizio di detti giochi».

**12.15**

CASTELLANI, POLIDORO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 24 è abrogato il comma 29».

**12.16**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

**12.17**

PEDRIZZI

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

3. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000».

**12.18**

IL GOVERNO

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.*

*Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «di cui al comma 1» fino a: «ivi previsti» con le seguenti: «delle somme versate per la conduzione di contratti di locazione relativi all'abitazione di residenza»; inoltre al comma 9, sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «7 e 8» con le seguenti: «1 e 2».*

**12.0.100/1**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:*

«1. Il comma 154 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso».

**12.0.100/2** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad emanare» con le altre: «è impegnato a presentare un disegno di legge».*

**12.0.100/3** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo le parole: «nove mesi», inserire le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».*

**12.0.100/4** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: “perequare il prelievo impositivo”, inserire le altre: “nonchè al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali”;

*b)* sopprimere la lettera *a*);

*c)* alla lettera *d)* , prima delle parole: “fissazione periodica” premettere le altre: “determinazione e successiva”;

*d)* al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze”».

**12.0.100/90** IL RELATORE

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**12.0.100/5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «evitare aggravii» con le altre: «fissare il principio dell'invarianza della pressione fiscale sul singolo contribuente».*

**12.0.100/6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».*

**12.0.100/7**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le altre: «per ciascuna fattispecie impositiva».*

**12.0.100/8**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».*

**12.0.100/9**

TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le altre: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».*

**12.0.100/10**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».*

**12.0.100/11**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».*

**12.0.100/12**

TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere le lettere b), d), f), i).*

**12.0.100/13**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12.0.100/14**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».

**12.0.100/15**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».

**12.0.100/16**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) non tassabilità ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche dell'immobile adibito dal proprietario ad abitazione principale, sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilancio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la rendita catastale sarà ancora tassabile in base ai criteri attualmente vigenti, secondo un regime di progressiva diminuzione dell'onere fiscale;».

**12.0.100/17**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assoggettamento dei redditi dei fabbricati» con le altre: «esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibite a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stessa alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre un'aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta: ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera b) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore. Assoggettamento, per i proprietari di non più di tre abitazioni nell'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, dei redditi dei fabbricati».*

*Conseguentemente, alla stessa lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera b), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».*

**12.0.100/18**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».*

**12.0.100/19**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».*

**12.0.100/20**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».*

**12.0.100/21**

TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».*

**12.0.100/22**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».*

**12.0.100/23**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».*

**12.0.100/24**

TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i tassi di rendimento di cui alla lettera d)», con le seguenti: «il maggior importo tra i tassi di rendimento di cui alla lettera d) ed i valori reddituali di estimo».*

**12.0.100/25**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'unità immobiliare stessa;», inserire le seguenti: «adeguamento automatico della deduzione relativa all'abitazione principale ai nuovi estimi catastali;».*

**12.0.100/26**

ALBERTINI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la previsione di compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;».*

**12.0.100/27**

PEDRIZZI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventuali».*

**12.0.100/28**

ALBERTINI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) determinazione ed individuazione delle agevolazioni eventuali tese a impedire l'aumento dell'onere fiscale per effetto del nuovo regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi soggetti all'aliquota prevista per i primi tre scaglioni e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:».

**12.0.100/29**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «più bassi», con le seguenti: «inferiori a lire 70 milioni lordi».*

**12.0.100/30**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c)-bis. Abrogazione dell'articolo 34 del TUIR del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 limitatamente ai proprietari di abitazione che stipulino contratti di locazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;».

**12.0.100/31**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c)-bis. Previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi derivanti da locazione per uso abitativo di durata non inferiore a quattro anni;».

**12.0.100/32**

THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**12.0.100/33**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale», con le seguenti: «della necessità di ridurre il carico complessivo del prelievo fiscale ed il carico specifico del settore immobiliare»*

**12.0.100/34** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».*

**12.0.100/35** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «in misura tale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in modo tale da prevedere l'esenzione totale per i titolari di unica casa, sull'intero territorio nazionale, adibita a propria abitazione principale e l'introduzione contestuale di un'aliquota pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul territorio comunale non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi e per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano per intero quanto previsto dalla presente lettera e) e che dimostrano un'entrata inferiore relativa all'ICI causata da detta adozione, in attesa della compartecipazione degli stessi alle entrate fiscali generali dello Stato, è corrisposta dall'Amministrazione statale la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».*

*Conseguentemente, alla stessa lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera e), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».*

**12.0.100/36** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;» con le seguenti: «dalla riduzione dell'aliquota minima vigente, e dall'applicazione dell'aliquota massima oggi vigente».*

**12.0.100/37** ALBERTINI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica degli immobili, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 evitando maggiori oneri per il contribuente rispetto alla vigente normativa».

**12.0.100/38**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) previsione di ammettere in deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche l'importo del canone di locazione pagato nel periodo d'imposta dal conduttore relativamente all'abitazione principale che sia dimora abituale sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilancio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la deduzione sarà ammessa in misura ridotta, secondo un regime di progressivo aumento percentuale dell'importo deducibile in ciascun periodo d'imposta;».

**12.0.100/39**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) istituzione di una detrazione relativa al canone di locazione non inferiore al 40,5 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore dei conduttori contribuenti che ricadono nei primi tre scaglioni di reddito, che non posseggono nessuna casa di proprietà nel territorio comunale in cui dimorano e che non posseggono più di una casa di proprietà sull'intero territorio nazionale e limitatamente alla abitazione principale, a partire dall'anno di imposta 1999 e in rapporto a qualsiasi tipo di contratto di locazione. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera f), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**12.0.100/40**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino a: «principale e».*

**12.0.100/41**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «, avuto» fino alla fine della lettera.*

**12.0.100/42**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;».*

**12.0.100/43**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) istituzione di sgravi fiscali al reddito d'impresa per le aziende che, in modo singolo o associato, provvedono al reperimento di alloggi nel territorio da destinare ai lavoratori non in grado di superare altrimenti i problemi di mobilità e di disagio abitativo, e al pagamento di una quota dell'affitto diretto o convenzionale;».*

**12.0.100/44**

PASQUINI, MORANDO, D'ALÌ

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «rimodulazione», con l'altra: «riduzione».*

**12.0.100/45**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), dopo la parola: «trasferimenti», inserire le seguenti: «in conseguenza dei nuovi valori di estimo senza maggiori oneri per il contribuente».*

**12.0.100/46**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «mediante applicazione dei valori ridotti a quelli di estimo», con le seguenti: «mediante determinazione di nuove aliquote che determinino un minor onere per il contribuente».*

**12.0.100/47**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

*Conseguentemente, all'emendamento 2.24, sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».

**12.0.100/48** PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,  
TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente ai rapporti di parentela fino al terzo grado».

**12.0.100/49** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente alla discendenza o ascendenza diretta».

**12.0.100/50** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, sulle successioni e donazioni».*

**12.0.100/51** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, PEDRIZZI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sostituire da: «armonizzazione», a: «donazioni», con le seguenti parole: «armonizzazione e semplificazione, anche mediante unificazione, nonchè auto-liquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili».*

**12.0.100/52** PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) soppressione dell'imposta di successione per gli immobili».

**12.0.100/53** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

**12.0.100/54** PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,  
TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis). Abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 e sua eventuale sostituzione con dichiarazione di altro contenuto e di diversa efficacia».

**12.0.100/55** PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**12.0.100/56** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera m), alla fine aggiungere: «con espressa dichiarazione di abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari non più compatibili con la nuova disciplina».*

**12.0.100/57** PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**12.0.100/58** THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis). Esclusione di parametri di calcolo automatico di redditività da locazione per gli immobili sfitti».

**12.0.100/59** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «alla Commissione» fino a: «662» con le seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione».*

**12.0.100/60** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il suddetto parere ha valore vincolante».*

**12.0.100/61** THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Le controversie che riguardano la determinazione e la revisione delle tariffe d'estimo nonchè l'individuazione delle microzone catastali omogenee di cui all'articolo 3, comma 154, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, con la facoltà di ricorrere ai mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».*

**12.0.100/62** THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «1.100.000» con le altre: «1.500.000».*

**12.0.100/63** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le parole: «fino a lire 1.400.000».*

**12.0.100/64** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».*

**12.0.100/65** PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire: «1.100.000» con: «1.400.000».*

**12.0.100/66** CASTELLANI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».*

**12.0.100/67**

TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A decorrere dal periodo di imposta 1999, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito un importo fino a lire 1.400.000».

**12.0.100/68**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo d'imposta» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta».*

**12.0.100/69**

ROSSI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo» con le seguenti: «Dal periodo»; conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «lo stesso periodo d'imposta» con le seguenti: «l'anno 1999».*

**12.0.100/70**

THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sopprimere le parole: «spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione».*

**12.0.100/71**

CASTELLANI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «1.400.000» con le altre: «1.500.000».*

**12.0.100/72**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA.

*All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 2 e 10, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei conduttori, è stabilita per il periodo di imposta 1999, limitatamente alla loro abitazione principale, nella misura del 75 per cento del canone».

**12.0.100/73**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.100, al comma 8, sostituire le parole: «secondo le procedure di cui al comma 2» con le altre: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».*

**12.0.100/74**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento del Governo 12.0.100, comma 8, sostituire la parola «300» con le altre: «1.000».*

*Conseguentemente:*

«All'onere derivante dalle misure agevolative di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**12.0.100/75**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento del Governo 12.0.100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:*

*9-bis.* Il canone percepito per l'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF sino a concorrenza del canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

*9-ter.* Salvo quanto disposto al comma precedente, la suddetta unità immobiliare è soggetta alla disciplina tributaria vigente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

**12.0.100/76**

PEDRIZZI

*All'emendamento 12.0.100, aggiungere i seguenti commi:*

«*9-bis.* Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, acquistate dai militari in servizio permanente, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dall'articolo 3 comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

*9-ter.* La detrazione prevista dal comma 1, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

**12.0.100/77**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferma restando la fissazione con norma regolamentare della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi;

b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera d), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

c) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

d) fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della citata legge n. 662 del 1996, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;

e) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;

f) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;

g) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

h) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

i) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

l) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

m) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

n) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater*, dell'articolo 34, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è soppresso a decorrere dal periodo di imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si

deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenti le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *f*), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo speciale istituito dall'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

**12.0.100**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'emendamento 12.0.150*

**12.0.150/1** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*Sopprimere l'emendamento 12.0.50.*

**12.0.150/2**

PEDRIZZI, COLLINO

*All'emendamento 12.0.150, sostituire le parole: «da altri titolari pubblici» con le seguenti: «da altre amministrazioni pubbliche».*

*Conseguentemente sopprimere le parola da: «ovvero» fino alla fine del comma.*

**12.0.150/3**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*All'emendamento 12.0.150, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni».*

**12.0.150/4**

THALER AUSSEHOFER

*All'emendamento 12.0.150, alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: «Le banche dati e i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di aderire e soddisfare la richiesta dell'amministrazione finanziaria».*

**12.0.150/5**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Collegamento con altre banche dati)*

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione economica delle sue attività, l'Amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonché di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché delle altre disposizioni legislative vigenti, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione».

**12.0.150**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'emendamento.*

**12.0.200/1** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

*All'emendamento 12.0.200, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, da determinarsi in rapporto all'esigenza di garantire una effettiva autonomia finanziaria all'autorità portuale;».

**12.0.200/3** ROSSI

*All'emendamento 12.0.200, al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: «maggiori».*

**12.0.200/4** ROSSI

*All'emendamento 12.0.200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«I-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

b) conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonché alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;

c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

**12.0.200/2** CARPINELLI, CAPALDI

*All'emendamento 12.0.200 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: “pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998”;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”».

**12.0.200/500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi e da garantire i principi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltrechè sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi;

e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento ad esse delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati al 1998;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina, tra cui la norma che risulta in contrasto con il regolamento CEE 4055/86.

2. Il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

**12.0.200**

IL GOVERNO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**281<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano iniziate le dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.13 del relatore, soppressivo del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2. Ricorda altresì che tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'articolo 2 sono stati pubblicati in allegato al resoconto del 2 marzo scorso.

Il relatore BISCARDI interviene prendendo atto delle perplessità suscitate dall'emendamento 2.13, nonché dei dubbi da più parti manifestati in ordine all'ipotesi di non riconoscere affatto la professionalità acquisita dai docenti precari nei numerosi anni di servizio prestato. Nel ribadire la propria convinzione che si tratti di questione di grande rilievo, egli dichiara di ritirare l'emendamento 2.13 e di presentare, in sua sostituzione, gli emendamenti 2.31 e 2.32 (pubblicati in allegato al presente resoconto). Con il primo emendamento, precisa il relatore, egli ha inteso chiarire che la valutazione del servizio prestato ai fini dell'attribuzione del punteggio finale avrà luogo solo per coloro che avranno superato le prove d'esame; con il secondo, ha inteso compiere un'operazione di giustizia, sulla base della normativa attuale che riconosce pienamente il ser-

vizio prestato nelle scuole statali e al 50 per cento quello prestato presso le scuole non statali. D'altronde, già in alcuni ordini del giorno – come ad esempio il n. 26 del senatore Toniolli – si era anticipata la richiesta che il servizio fosse riconosciuto solo una volta superato l'esame della sessione riservata; analogamente, ordini del giorno che si muovevano in direzione contraria sono stati ritirati dal senatore Ascutti.

Il senatore BEVILACQUA chiede se vi sia stata una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti che abbia consentito la sottoposizione alla Commissione dei due nuovi emendamenti del relatore.

Il PRESIDENTE fa osservare che essi scaturiscono dalla riformulazione di un emendamento del relatore presentato nei termini e che pertanto essi sono pienamente ammissibili al di fuori di una riapertura dei termini; inoltre non è necessario chiedere su di essi i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimersi sui suddetti emendamenti.

Il sottosegretario DELFINO prende atto del ritiro dell'emendamento 2.13, che certamente risponde all'esigenza di assicurare un *iter* sollecito al provvedimento. Quanto ai due nuovi emendamenti, ribadisce l'invito a non introdurre nel testo elementi che possano essere di ostacolo ad un celere prosieguo dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Si rimette comunque alla Commissione sull'emendamento 2.31, riconoscendone la valenza e la portata modificativa. Con riferimento all'emendamento 2.32, invita poi la Commissione a tenere conto del fatto che l'articolo 2 detta una nuova disciplina in ordine alla valutazione del servizio ai fini dell'accesso al concorso riservato, superando la distinzione fra servizio prestato nella scuola statale e quello prestato nella scuola non statale. Occorre dunque riflettere con grande attenzione sulla opportunità o meno di mantenere tale distinzione, benché attualmente prevista dalla normativa vigente per coloro che partecipano al «doppio canale», con riferimento alla valutazione del medesimo servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio. Considerando tuttavia prioritario concludere sollecitamente l'*iter* del provvedimento, anche sull'emendamento 2.32 egli si rimette alla Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.31.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore LORENZI, il quale ritiene che detto emendamento prefiguri una situazione simile alla soppressione recata dall'emendamento 2.13 (ritirato) e per certi versi addirittura più severa. Esso presuppone infatti uno sbarramento nei confronti dei docenti che da decenni svolgono attività didattica e non consente la valorizzazione del servizio da essi prestato, nonostante che il sistema nel suo complesso non sia in grado di assicurare le indispensabili modalità di valutazione del lavoro svolto.

Anche il senatore BORTOLOTTO preannuncia voto contrario, giudicando l'emendamento 2.31 del tutto superfluo: è infatti a suo giudizio

evidente che l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato avverrà solo una volta superato l'esame. L'approvazione di tale emendamento determinerebbe invece una riapertura della discussione presso la Camera dei deputati, con un ulteriore ritardo nei tempi di approvazione del provvedimento.

Il senatore BERGONZI dichiara a sua volta di non condividere l'emendamento 2.31. Nel timore che esso possa compromettere il rapido *iter* del provvedimento e determinare un effetto perverso tale da mettere in discussione l'approvazione stessa della legge, ne chiede pertanto l'accantonamento al fine di poter raggiungere – nel giro della prossima settimana – una soluzione soddisfacente.

Chiede poi al sottosegretario Delfino di confermare le opinioni espresse in ordine alla inopportunità di distinguere fra servizio prestato nelle scuole statali e servizio prestato nelle scuole private ai fini dell'attribuzione del punteggio all'atto della immissione in graduatoria, nonostante che i criteri di reclutamento delle scuole private siano assai diversi da quelli delle scuole statali. Egli si dissocia infatti nettamente da tale impostazione (che a suo giudizio determinerebbe una grave ingiustizia ai danni di coloro che hanno insegnato nelle scuole statali) e chiede al Sottosegretario di precisare se egli ha espresso l'opinione dell'intero Governo. Nel ricordare infine l'approvazione di un ordine del giorno nel senso – ben diverso – da lui indicato, sottoscritto da tutti i Gruppi politici nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato, dichiara di concordare invece con il superamento di tale distinzione ai fini dell'accesso al concorso riservato.

Il PRESIDENTE fa osservare che la Commissione è in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.31. Non è pertanto più proponibile un suo accantonamento. In una fase successiva, la Commissione potrà invece eventualmente deliberare circa un accantonamento dell'intero articolo 2.

Il senatore MONTICONE, in subordine rispetto all'ipotesi di accantonamento, preannuncia invece voto favorevole sull'emendamento 2.31, ricordando che sarà comunque indispensabile apportare alcune modifiche al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e che pertanto non è pertinente un richiamo ad esigenze di speditezza. Il relatore ha d'altronde fatto un evidente sforzo per venire incontro alle indicazioni emerse nel dibattito e la sua proposta di collocare la valutazione del servizio in una fase successiva a quella di esame è senz'altro condivisibile.

Il senatore ASCIUTTI invita la Commissione a compiere una scelta chiara fra l'inquadramento *ope legis* dei docenti precari (che dovrebbe però travolgere le ipotesi di esame e di relativo corso propedeutico contenute nel testo) e l'indizione di una sessione riservata di esami. Se si intende mantenere la seconda ipotesi, finora perseguita, a nome del Gruppo Forza Italia ritiene infatti indispensabile accogliere quanto meno

l'emendamento 2.31 del relatore, che renderebbe il testo più dignitoso rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. In caso contrario, bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere che il Parlamento intende procedere ad un inquadramento *ope legis* mascherato.

Il senatore NAVA sottopone alla Commissione un subemendamento all'emendamento 2.31, volto a sostituire le parole «per quanti avranno superato le prove di esame» con le altre «per quanti avranno superato la fase delle prove di esame».

Il PRESIDENTE fa osservare che i subemendamenti devono essere presentati e votati prima di procedere all'esame dell'emendamento cui si riferiscono. Poiché la Commissione è già in fase di votazione dell'emendamento 2.31, ritiene improponibile il subemendamento annunciato dal senatore Nava, precisando tuttavia che è nella disponibilità del relatore di riformulare il proprio emendamento qualora condivida le indicazioni in esso contenute.

La senatrice MANIERI preannuncia poi il proprio voto contrario sull'emendamento 2.31, ricordando che il provvedimento in esame è frutto di un compromesso volto a rendere giustizia a fronte di una politica errata trascinata nel tempo. Solo tale consapevolezza ha evitato infatti finora il bando dei nuovi concorsi. L'emendamento 2.31 rivela invece la debolezza del provvedimento ed ella invita pertanto il relatore a ritirarlo, pena il venir meno della sostanza stessa dell'intervento legislativo.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara invece pienamente d'accordo con il senatore Asciutti; preannuncia quindi voto favorevole sull'emendamento 2.31, la cui reiezione equivarrebbe a suo giudizio ad una legittimazione di forme di inquadramento *ope legis* prive della corrispondente assunzione di responsabilità. Per mantenere ferma la scelta della sessione riservata di esami, occorre infatti preservarne anche i caratteri essenziali.

Il senatore MELE osserva che l'articolo 2 è uno dei cardini del provvedimento che – concorda su ciò con la senatrice Manieri – rappresenta senz'altro un compromesso. Quanto all'emendamento 2.31, al quale pure non è contrario, ritiene tuttavia che non faciliti l'approvazione del provvedimento e rischi al contrario di alimentare polemiche che potrebbero addirittura affossarlo. Chiede pertanto al relatore di ritirarlo, come pure il 2.32, giudicando preferibile mantenere inalterato il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Insiste peraltro a sua volta sulla proposta di accantonare, se non l'emendamento 2.31, quanto meno l'articolo 2 nel suo complesso.

Il senatore RONCONI conviene che, sull'emendamento 2.31, si confrontano due prospettive: quella della sanatoria e quella dell'inquadramento facilitato dei docenti precari più meritevoli. Nel dichiararsi a

favore della seconda ipotesi, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.31.

Il senatore BRIGNONE, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, conviene con la proposta di accantonamento; in caso contrario, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.31. Alla luce del dibattito, ritiene peraltro che l'emendamento 2.9 da lui presentato avrebbe meritato ben altra riflessione, dal momento che potrebbe rappresentare un proficuo punto di mediazione fra impostazioni diverse. L'aver demandato ad atti di normazione secondaria la quantificazione del punteggio attribuibile ingenera infatti il sospetto sulla percentuale che il Governo intende attribuire. Meglio sarebbe stato invece distinguere secondo gli anni di servizio prestato, individuando già nella legge la quota proporzionale attribuibile.

Dopo che il PRESIDENTE ha risposto in senso affermativo ad un quesito del senatore DONISE relativo alla possibilità di accantonare l'articolo 2, una volta votato l'emendamento, ha la parola il relatore BISCARDI, il quale ricorda alla Commissione che il Governo aveva già manifestato la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno relativo all'ordinanza ministeriale. Egli non ha ritenuto tuttavia tale disponibilità sufficiente, giudicando preferibile l'introduzione di una disposizione legislativa. Dichiarò pertanto di mantenere l'emendamento 2.31, che riflette coerentemente la sua storia politica e personale. Tanto più a fronte della recente conclusione della contrattazione collettiva, che ha visto finalmente emergere la valutazione del merito personale dei docenti, egli ritiene infatti di non poter in alcun modo accedere a forme mascherate di inquadramento *ope legis*. Si riserva peraltro di trarre le proprie valutazioni all'esito del voto.

La senatrice PAGANO interviene in dissenso dal senatore Mele sull'emendamento 2.31, denunciando il carattere strumentale del dibattito svoltosi. Il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, ricorda, si era infatti inizialmente battuto in favore di selezioni più rigide, ma è stato superato dai fatti che hanno visto registrare il consenso su forme di valutazione assai più attenuata, che indubbiamente si avvicinano all'inquadramento *ope legis*. Pur convenendo con le argomentazioni teoriche del relatore, per coerenza politica dichiara pertanto che ritiene più giusta l'astensione.

L'emendamento 2.31 è infine posto ai voti e respinto.

Il relatore BISCARDI prende atto democraticamente del dissenso manifestato dal Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, cui egli appartiene, nei confronti dell'emendamento 2.31. Ritenendo di aver ampiamente dimostrato che la finalità sottesa al testo pervenuto dalla Camera dei deputati differisce sostanzialmente da quella a suo tempo concordata in Senato, dichiara di rinunciare all'incarico di relatore sul disegno di legge n. 932-B.

Il PRESIDENTE prende atto di tale dichiarazione e rinvia il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932-B****Art. 2.**

*Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nel punteggio finale» inserire le seguenti: «, per quanti avranno superato le prove di esame,».*

**2.31**BISCARDI, *relatore*

*Al comma 4, quarto periodo, sopprimere alla fine le parole: «di ruolo» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il servizio prestato nelle scuole non statali sarà valutato in misura pari alla metà del servizio prestato nelle scuole statali».*

**2.32**BISCARDI, *relatore*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**270ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BESSO CORDERO sottolinea che gli obiettivi che il provvedimento in esame si propone sono da un lato l'equiparazione della normativa italiana ai principi dettati dall'Unione europea in materia di lavoro portuale e dall'altro la garanzia di concorrenza nel settore. Si può però affermare che il provvedimento non sembra raggiungere nessuno dei due obiettivi. In primo luogo non viene risolto compiutamente il problema del personale in esubero che riguarda molti porti italiani. Non risolvendo tale problema la legge n. 84 del 1994 riguardo a persone che avevano già fatto domanda di prepensionamento ai sensi della legge n. 58 del 1990 non consente alle imprese che lavorano nei porti di poter operare a costi concorrenziali in quanto gravate dalla presenza di esuberanti di personale. Inoltre anche al problema della concorrenza non viene data soluzione in quanto non sono stati rimossi gli ostacoli volti a questo fine. Ritiene pertanto che con questo provvedimento debba essere prima di tutto sanata la situazione di quei lavoratori in esubero che non hanno potuto usufruire del prepensionamento, anche mediante un approfondimento da parte della Commissione sul numero di queste situazioni, ed annuncia a tal fine la presentazione di emendamenti.

Il senatore TERRACINI sottolinea come il problema del lavoro nei porti sia la questione fondamentale da risolvere affinché in questo setto-

re si possa operare in regime di concorrenza. A tal fine è necessario risolvere preliminarmente la *querelle* tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero del lavoro a proposito dell'applicazione della legge sul lavoro interinale nel settore portuale che, proprio nei picchi produttivi e nell'esigenza di una grande flessibilità operativa, trova le sue caratteristiche tipiche. In senso contrario all'applicazione di questa legge si è infatti espresso il Ministero dei trasporti intervenendo su un caso specifico (il caso Contship Italia) nel quale si è sancita l'applicabilità della legge n. 196 del 1997 con la diffida all'impresa privata di utilizzare in futuro personale in regime di lavoro temporaneo. Un'applicazione rigida della legge n. 84 del 1994, nella sostanza, conferma il monopolio esclusivo delle Compagnie portuali nella fornitura dei servizi anche a preminente contenuto di mano d'opera alle imprese private che operano in porto e che invece necessiterebbero, per far fronte ai picchi di traffico o per particolari attività nel ciclo produttivo, di lavoro temporaneo. Una corretta interpretazione dell'applicazione della legge sul lavoro interinale, che prevede l'esclusione di due soli settori (quello dell'edilizia e quello dell'agricoltura) porterebbe invece a ritenere che tale disciplina valga anche per il settore portuale con l'effetto positivo di generare nuove opportunità di lavoro e di porre le imprese in condizione di competere mediante una maggiore flessibilità operativa. Sottolinea pertanto di non condividere l'interpretazione data dal Ministero dei trasporti che non spiega con sufficiente chiarezza i motivi dell'esclusione del settore portuale dall'applicazione della legge n. 196 senza la quale nessuna riforma di tale settore può considerarsi risolutiva.

Il senatore BORNACIN ricorda che la legge n. 84, secondo gli intenti del legislatore, avrebbe dovuto consentire la fine di ogni forma di monopolio delle ex Compagnie portuali, anche se successivamente il Governo italiano è stato costretto a reiterare provvedimenti intesi a mantenere una residua riserva in loro favore oltre la scadenza del periodo di moratoria. Con la legge n. 647 del 1996 la fine dell'esclusiva a favore delle Compagnie portuali avrebbe dovuto trovare la sua definizione attraverso la costituzione di un Consorzio volontario tra imprese che avrebbe dovuto gestire la manodopera da avviare alle imprese richiedenti. Questa stessa legge, però, ha reintrodotto una nuova esclusiva a favore delle Compagnie con riferimento alle operazioni portuali ad alto contenuto di manodopera. Avverso questa previsione normativa, come è noto, il comitato di coordinamento dell'utenza ha fatto ricorso alla Commissione europea per violazione della normativa del Trattato.

Ora, la nuova formulazione dell'articolo 17 ha dato luogo ad una determinazione negativa da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ad un reiterato invito al Governo italiano da parte della Commissione europea, nonché ad una denuncia alla Commissione europea da parte, oltre che del citato Comitato di coordinamento, anche di alcune associazioni di categoria.

Nel maggio 1997 la Commissione europea ha invitato il Governo italiano a porre fine alle infrazioni in questione, sottolineando che il ricorso a manodopera temporanea è un acquisto di mezzi, mentre il ricorso all'appalto è un acquisto di risultati; che la fornitura temporanea di manodopera permette alle imprese portuali di disporre di personale sup-

plementare per un tempo determinato, mentre l'appalto di servizi permette all'impresa di far eseguire a terzi la totalità del servizio stesso; che la domanda di manodopera temporanea ha lo scopo dichiarato di far fronte a picchi della domanda, mentre il ricorso all'appalto si inquadra in una logica di terziarizzazione delle attività e che la manodopera temporanea ha carattere interinale, mentre l'esecuzione in regime di appalto di servizi inerenti le operazioni portuali può essere effettuata solo da un'impresa titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84.

Ora, il disegno di legge in esame dovrebbe porre fine alle infrazioni denunciate dalla Commissione europea, ma la soluzione normativa proposta continua a non fornire risposte adeguate ai rilievi mossi dalla Commissione europea. In particolare, se da una parte vuole eliminare l'abuso di posizione dominante, dall'altro introduce nuove restrizioni alla operatività delle imprese portuali autorizzate ex articolo 16. Queste ultime imprese, d'altra parte, già oggi svolgono segmenti del ciclo operativo per conto di altre imprese con proprio personale e proprie attrezzature e quindi dispongono di una adeguata organizzazione tale da non giustificare l'imposizione di restrizioni a loro danno. Nella decisione della Commissione europea, poi, viene esplicitamente individuato come distinto mercato rilevante quello degli appalti dei servizi ad alto contenuto di manodopera e sottolineata la netta distinzione giuridica, funzionale ed economica esistente tra il ricorso alle mere prestazioni di lavoro, per far fronte ai picchi di traffico, e il ricorso all'appalto dei servizi. Tale soluzione organizzativa non modifica quindi in alcun modo la disciplina vigente già censurata dalla Commissione europea: la ex Compagnia portuale, infatti, continuerà ad operare sui due distinti mercati in assoluto regime di monopolio.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a correggere il provvedimento nel senso di renderlo effettivamente coerente con le indicazioni europee.

Anche il senatore ERROI annuncia la presentazione di emendamenti volti a trovare una soluzione del problema tale da garantire parità di trattamento tra tutti i porti nazionali.

Il senatore FALOMI sottolinea come la finalità del provvedimento sia quello di riformulare parte della legge n. 84 evitando conflitti di interessi tra i fornitori di attività portuali vere e proprie e i fornitori di lavoro temporaneo. Poiché la Commissione europea, cui è stato sottoposto il provvedimento, lo ha giudicato conforme al Trattato, giudica eccessivi i rilievi svolti dal senatore Bornacin, ferma restando la necessità di introdurre comunque le correzioni che si riveleranno più opportune.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**242<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09<sup>a</sup>, 0106<sup>e</sup>)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Ministro Jervolino gli ha testè comunicato che non potrà partecipare al seguito dell'audizione sulla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne, a causa del protrarsi di una concomitante riunione del Consiglio dei Ministri. Il Ministro, nel rammaricarsi della imprevista circostanza, ha altresì assicurato la sua disponibilità a concordare una nuova data per il programmato seguito dell'audizione.

Il Presidente, tenuto conto che non risultano iscritti altri argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, toglie conseguentemente la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**320<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3512) *Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore***

**(3739) *CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative***  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore GRUOSSO prospetta l'opportunità di un rinvio alla prossima settimana del seguito dell'esame, rilevando come la predisposizione degli emendamenti destinati a raccogliere le indicazioni contenute nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente richieda taluni ulteriori approfondimenti. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 6, per la quale appare opportuno individuare soluzioni normative coerenti con quelle adottate in sede di esame del disegno di legge n. 2049, in materia di lavori atipici, recentemente approvato dal Senato.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio avanzata dal relatore, segnalando quale ulteriore profilo suscettibile di approfondimento relativamente all'articolo 6 la natura dell'attività di certificazione del regolamento di cui all'alinea del comma 1 dello stesso articolo. A tale riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Sulla proposta di rinvio conviene quindi la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI «MEDICI COMPETENTI»*  
(R048 000, C11<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente all'impegno assunto in occasione della seduta di giovedì 4 marzo, è stata predisposta una raccolta dei resoconti delle audizioni svolte e del materiale di documentazione acquisito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul medico competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il relativo fascicolo è a disposizione dei componenti della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**290<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (R048 000, C13<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)*

Il senatore MAGGI fa presente che nel corso del recente sopralluogo a Bari compiuto da una delegazione della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese non è stato possibile procedere all'audizione del dottor La Grotta, *ex* Presidente del medesimo Ente. Successivamente, il dottor La Grotta ha inviato un telegramma per dichiararsi disponibile ad essere ascoltato dalla Commissione. Considerata l'utilità che tale audizione può avere per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, chiede di procedere alla convocazione del dottor La Grotta.

Il senatore CONTE concorda sulla proposta testè avanzata, suggerendo di procedere all'audizione del dottor La Grotta presso la sede della Commissione. Ritene che dopo tale adempimento si possa giungere alla conclusione dell'indagine conoscitiva.

Il Presidente prende atto di tali orientamenti e assicura che procederà appena possibile alla convocazione proposta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 93)**

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)  
(L014 078, C13<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il relatore POLIDORO procede alla illustrazione della proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini del

professor Carlo Alberto Graziani. Dopo aver ripercorso il *curriculum* del candidato, il relatore ne evidenzia la particolare idoneità a ricoprire l'incarico, confermata anche dalla pregressa esperienza nello stesso ruolo e dalle posizioni di apertura e flessibilità dimostrate nel corso della sua attività.

Il senatore RIZZI ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi in ordine alla residenza del candidato e al termine di scadenza del precedente mandato, al fine di valutare la correttezza della procedura. Occorrerebbe, inoltre, ottenere informazioni sulla predisposizione del piano del parco previsto dalla legge.

Il senatore MANFREDI ricorda che la legge n. 14 del 1978 prevede che nelle proposte di nomina sia indicata la procedura seguita e le motivazioni. A suo avviso, nella proposta in esame non vi sono precisazioni sulla procedura, in merito alla quale quindi occorrerebbero chiarimenti. Osserva, in ogni caso, di non aver obiezioni sul candidato che sembra essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il senatore CONTE ricorda anche l'attività condotta dal professor Graziani in qualità di parlamentare europeo e si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il presidente GIOVANELLI ricorda agli intervenuti i limiti derivanti dalla legge n. 14 del 1978, che non consentono un sindacato politico sull'operato del candidato nè tantomeno un giudizio complessivo sulla gestione dei parchi. Alle reiterate richieste del senatore RIZZI, secondo cui la menzione dell'articolo 12 della legge-quadro sulle aree naturali protette – nella proposta di nomina – si giustifica anche in riferimento a tale giudizio, il Presidente eccepisce che la norma è citata solo in quanto fondamento giuridico del rinnovo dopo cinque anni degli organi dell'Ente parco; non ha comunque difficoltà ad impegnarsi a sollecitare il Ministro dell'ambiente ad una disamina della situazione dei piani del parco, accertando se ne esistano di già adottati e se tra questi vi sia quello dei Monti Sibillini.

Il relatore POLIDORO rinuncia alla replica.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata, risultando dallo spoglio delle schede 14 voti favorevoli ed un'astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Colla, Giovanelli, Maggi, Manfredi, Parola, Polidoro, Rescaglio, Rizzi, Specchia, Pizzinato (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), Staniscia e Veltri.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0044<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della riunione del 4 marzo scorso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è proceduto all'integrazione del programma trimestrale dei lavori della Commissione, prevedendo l'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (S. 3847), e dei disegni di legge in materia di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430 e 1178), nonché, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche» (C. 5601), e del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 8 del 1999 (C. 5729).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono Enrico GUALANDI, Segretario nazionale della Lega delle autonomie locali, Antonio DI NUNNO, Presidente del Consiglio*

*nazionale della Lega delle autonomie locali e Sindaco di Avellino, Nando MORRA, Responsabile della Commissione Mezzogiorno della Lega delle autonomie locali, accompagnati da Loreto DEL CIMMUTO, Vice-direttore della Lega delle autonomie locali.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse**

**Audizione di una delegazione della Lega delle autonomie locali**

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0019<sup>o</sup>) (R048 000, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi, un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Enrico GUALANDI, *Segretario nazionale della Lega delle autonomie locali*, svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Prende quindi la parola Antonio DI NUNNO, *Presidente del Consiglio nazionale della Lega delle autonomie locali e Sindaco di Avellino*.

Dopo brevi considerazioni del Presidente Mario PEPE, interviene Nando MORRA, *Responsabile della Commissione Mezzogiorno della Lega delle autonomie locali*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori Salvatore LAURO (FI) e Vittorio PAROLA (DS).

Rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni Antonio DI NUNNO ed Enrico GUALANDI.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**Disegno di legge:**

**(C. 5729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici (Approvato dal Senato)**

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere non ostativo)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Riferisce brevemente il Presidente Mario PEPE, *relatore*, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione, con l'astensione del senatore Salvatore LAURO (FI), approva la proposta di parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **A V V E R T E N Z A**

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato trattato:

*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, di una proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.*  
(R029 000, B60<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**Sui lavori della Commissione**

(A007 000, B53ª, 0025º)

Il senatore NOVI interviene segnalando talune vicende giudiziarie, che – a suo avviso – meritano un interessamento della Commissione. Prendono poi la parola il senatore CENTARO, il deputato MANCUSO, i senatori PERUZZOTTI e NOVI, e, infine, il deputato BOVA. Agli intervenuti replica il PRESIDENTE.

**Sul protocollo di legalità siglato a Palermo e sulla mancata riassunzione di  
Giacchino Basile da parte della Fincantieri**

(A010 000, B53ª, 0001º)

Il PRESIDENTE interviene sull'argomento in titolo e propone talune iniziative da assumere al riguardo.

Prendono quindi la parola i deputati LUMIA e VENDOLA, i senatori CENTARO, FIGURELLI, NOVI, VERALDI, CURTO e RUSSO SPENA.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per l'orientamento unanimemente espresso nel corso del dibattito, sia per quanto attiene ai giudizi che alle proposte formulate sulle problematiche esaminate.

**Approvazione della relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario**

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato GIACALONE illustra il contenuto della relazione in esame.

Seguono gli interventi dei senatori CENTARO e CIRAMI, del deputato LUMIA, del senatore VERALDI, dei deputati MANCUSO e VENDOLA, e, infine, del senatore CURTO.

Dopo la replica del deputato GIACALONE, ed un intervento del PRESIDENTE, la Commissione approva all'unanimità la relazione in titolo e conferisce allo stesso deputato Giacalone l'incarico di apportare le modificazioni di coordinamento finale del testo che si rendano necessarie.

Il PRESIDENTE comunica che la relazione verrà trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento perchè ne dispongano la pubblicazione negli atti parlamentari.

**Approvazione della relazione sulle intercettazioni della telefonia mobile**

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo un breve intervento del deputato GIACALONE, si apre la discussione cui prendono parte il senatore FIGURELLI, il deputato LUMIA, il senatore CENTARO, i deputati SAPONARA e VENDOLA, e, infine, il senatore GRECO.

Il deputato GIACALONE replica agli intervenuti e risponde ad ulteriori richieste di chiarimento del senatore CENTARO, del deputato MANCUSO e dei senatori FIGURELLI e PARDINI.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la relazione in titolo e conferisce allo stesso deputato Giacalone l'incarico di apportare le modificazioni di coordinamento finale del testo che si rendano necessarie.

Il PRESIDENTE comunica che la relazione verrà trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento perché ne dispongano la pubblicazione negli atti parlamentari.

**Rinvio dell'esame della relazione sulla cooperazione giudiziaria internazionale contro la criminalità organizzata**

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Su proposta del PRESIDENTE, l'esame della relazione elaborata dal III Comitato di lavoro, coordinato dalla senatrice De Zulueta, è rinviato ad altra seduta.

**Discussione sul regime di partecipazione ai Comitati di lavoro**(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE illustra una proposta di disciplina che tiene conto di quanto emerso dal dibattito finora svolto sull'argomento in oggetto.

Intervengono il senatore CENTARO, il deputato MANCUSO e il senatore PARDINI.

È quindi approvata all'unanimità la proposta illustrata dal Presidente.

**Desegretazione e declassificazione di alcuni atti su proposta del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti**(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore CALVI illustra talune proposte formulate dal Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

All'unanimità la Commissione accoglie, quindi, le proposte in questione.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0043ª)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che la seduta di domani 10 marzo 1999, destinata all'audizione dell'avvocato Guiso, non potrà aver luogo per una sopravvenuta indisposizione dello stesso ed è quindi rinviata ad altra data.

*INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR GIOVANNI MORO*  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

*(Viene introdotto il dottor Giovanni Moro).*

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Giovanni Moro nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una introduzione sulle finalità e l'oggetto dell'audizione, dà la parola al dottor MORO il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori PARDINI, MANCA, DE LUCA Athos, MANTICA e dai deputati FRAGALÀ e TASSONE.

*(Nel corso dell'audizione hanno luogo due brevi passaggi in seduta segreta).*

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il dottor Moro, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 23,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

47ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono il professor Gianni Billia e il dottor Alberigo Ricciotti, rispettivamente Presidente e Direttore generale f.f. dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).*

*La seduta ha inizio alle ore 20,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Michele DE LUCA propone il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. La Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

*PROCEDURA INFORMATIVA*

**Audizione del professore Gianni Billia e del dottore Alberigo Ricciotti, rispettivamente Presidente e Direttore generale f.f. dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

Il Presidente Michele DE LUCA, nel dare il benvenuto agli ospiti convocati, sottolinea preliminarmente che la procedura informativa avviata nasce dalla esigenza di adeguare la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – ed in particolare il Testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – alle linee di sviluppo socio-economico del Paese e, segnatamente, alle innovazioni tecnologiche ed organizzative ed alla loro incidenza sul mercato del lavoro.

L'adeguamento riguarda una nuova individuazione delle attività lavorative e dei soggetti da proteggere, le malattie professionali e la tipologia del danno biologico. In coerenza con le caratteristiche d'una società post-industriale, occorrerà – egli sottolinea – tener conto dei nuovi compiti svolti dall'Inail.

Posto quindi l'accento sulla tematica, recentemente emersa, della legittimità del monopolio dell'Inail (che riguarda anche altri enti quali l'Enpaia e l'Ipsema), il Presidente rileva che, a seguito di denuncia di alcune associazioni di imprenditori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso – ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – ai Presidenti delle Camere e al Governo, una segnalazione in cui evidenzia la natura economica dell'attività assicurativa contro gli infortuni sul lavoro svolta dall'Inail e la comparabilità di questa attività con quella svolta dalle imprese private.

Richiamato successivamente l'articolo 38, della Costituzione, che considera la tutela previdenziale ed antinfortunistica come compito dello Stato, da tenere distinto dall'attività privata, e dopo aver sottolineato che la Comunità europea lascia gli Stati membri liberi di disciplinare la materia, il Presidente osserva che si tratta di valutare se l'attività d'impresa vada considerata nel suo complesso e se, per quanto riguarda l'Inail, si possa distinguere fra attività d'impresa ed attività che non può essere affidata ai privati; richiama l'assetto comparatistico della normativa dei Paesi della comunità (in Germania e Francia vige il regime di monopolio) ed auspica una adeguata ampia riflessione sul tema portato all'attenzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nella citata segnalazione, ha fatto anche riferimento alle due iniziative legislative all'esame del Senato, con cui si estende il regime di esclusiva affidato all'Inail: atto n. 3593-a, articolo 39, che riguarda i lavoratori dell'area dirigenziale; atto n. 3362 concernente gli infortuni domestici.

Nella replica svolta ieri all'Assemblea del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3593 e delle connesse tre Relazioni di questa Commissione parlamentare di controllo – conclude il presidente Michele De Luca – egli ha evidenziato l'opportunità di una attenta valutazione della citata segnalazione dell'Antitrust in merito al citato disegno di legge n. 3593, articolo 39; anche il rappresentante del Governo ha dichiarato di concordare sulla necessità di affrontare i problemi posti dall'Autorità garante.

Interviene quindi il professore BILLIA, presidente dell'Inail.

Inizialmente richiama l'attenzione sulla parte della segnalazione dell'Antitrust in cui si sostiene che, per una funzione di carattere sociale, la scelta del regime di monopolio legale è indispensabile nel caso di attività fondata sul principio di solidarietà, che implica il ricorso ad un sistema di ripartizione; pone quindi l'accento sulla legge n. 335 del 1995 che ha posto una esclusività a vantaggio dei privati per i fondi pensione, non consentendo la partecipazione dell'Inps; auspica un approfondimento ed una valutazione di vantaggi e svantaggi connessi col sistema a ripartizione ed evidenzia tre specifici importanti aspetti: il grande rischio che scaturisce, nel paese, in materia di cultura della pre-

venzione, dalla riduzione della dimensione delle imprese; l'estensione della tutela della «popolazione del 10 per cento», costituita da circa 1 milione e 400 mila persone; il lavoro usurante.

Avanzata inoltre l'esigenza di affrontare il problema della razionalizzazione e del coordinamento delle procedure di accertamento delle malattie e delle invalidità (ad oggi intervengono i medici dell'Inps e quelli dell'Inail con procedure separate), l'oratore auspica: che si proceda alla revisione delle modalità d'uso delle risorse dell'Inail; che si introduca il più flessibile meccanismo «bonus-malus» e che si prevedano incentivi fiscali per aziende che investono al fine di migliorare la sicurezza dei processi di lavoro, anche istituendo un «archivio dei processi produttivi» con l'indicazione dei relativi livelli di sicurezza.

In conclusione, il professore Billia auspica che il problema del monopolio dell'Inail sia affrontato sia in termini di capitalizzazione, sia in termini di ripartizione ed osserva che l'esame di tale tema rappresenta l'occasione per definire una nuova strategia globale ed affrontare la questione delle piccole imprese e del «lavoro nero».

Prende poi la parola il dottor RICCIOTTI, che evidenzia come l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nasca non come esonero delle responsabilità del datore di lavoro, bensì come tutela dei lavoratori; sottolinea l'assetto monopolistico vigente, in materia, nella maggior parte dei paesi comunitari e pone il problema della dimensione della copertura dei rischi da affidare all'Inail.

Posto l'accento sull'azione di regresso che consente all'Istituto di rivalersi sul datore di lavoro, responsabile di omissione di prevenzione, l'oratore rileva, nell'attività dell'Inail, l'assenza di lucro e le caratteristiche essenziali di solidarietà sociale: ricorda, in particolare, l'intervento dell'Inail per i danni causati dai terremoti. Il sistema risarcitorio dell'Inail, egli aggiunge, essendo ispirato a funzioni sociali, consente, oltre alla corresponsione di indennizzo, di seguire il lavoratore danneggiato per tutto l'arco della sua vita.

Passa quindi a soffermarsi sull'esigenza di rivedere le tariffe, verificando la corrispondenza fra rischi e premi, e di sviluppare un sistema completo che comprenda prevenzione, risarcimento, recupero professionale e reinserimento sociale; sottolinea come la logica dell'intervento dell'Inail, diversa da quella privatistica, implichi prestazioni che dal punto di vista economico sono «a perdere» essendo di ispirazione solidaristica e non di lucro, ed illustra (con riferimento ad un appunto con dati statistici che consegnerà al Presidente della Commissione) le caratteristiche dei sistemi di finanziamento a capitalizzazione, a ripartizione pura ed a «ripartizione dei capitali di copertura». Quest'ultimo sistema misto è usato dall'Inail per l'industria, dove oltre il 70 per cento delle prestazioni è garantito col metodo della ripartizione e l'ammontare delle riserve tecniche viene determinato per la copertura del solo differenziale. Si può affermare – conclude l'oratore – che l'attuale è di fatto simile ad un sistema di finanziamento a ripartizione con fondo di garanzia.

Il professore BILLIA assicura che un sistema a ripartizione puro richiederebbe un «magazzino», una riserva di capitali di copertura; quello

illustrato dal direttore dell'Istituto è un *mix*. Il punto debole della segnalazione dell'Antitrust sta nella separazione dei due sistemi.

Prende quindi la parola il deputato DUILIO.

Preliminarmente sottolinea la necessità di rivedere tutta la normativa, ormai inadeguata, in materia d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenendo conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della giurisprudenza, nonché di considerare le caratteristiche del rischio professionale, del danno biologico e della responsabilità civile.

Osservato poi che l'intervento dell'Inail a favore dei terremotati rientra in un uso improprio delle istituzioni, deliberato a suo tempo dal Parlamento, l'oratore passa a soffermarsi sulla segnalazione dell'Autorità garante che riguarda tutto il sistema previdenziale pubblico e che finirebbe con l'essere smantellato; chiede chiarimenti circa il rapporto premi-prestazioni (si dice che all'Inail si paga di più e si prende di meno, mentre da un *dossier* di studi comparati, predisposto dall'Istituto, risulta esattamente il contrario) e conclude ribadendo la necessità di legare l'aspetto assicurativo alla prevenzione, in una stretta connessione operativa dell'Inail col Ministero del lavoro e con quello della sanità.

Chiede infine chiarimenti sui diversi tipi di invalidità ed in particolare sul nesso fra malattia comune e malattia professionale.

Il presidente Michele DE LUCA invita il professor Billia a far pervenire alla Commissione tutta la documentazione concernente le proposte avanzate dall'Inail per la riforma della normativa in questione e la relativa corrispondenza con i Ministri competenti.

Chiede inoltre chiarimenti – in relazione al problema della attività di impresa – circa il bilancio dell'Inail, che non risulta essere stato sempre in attivo.

Il dottor RICCIOTTI conferma che l'Istituto ha avanzato una sequela di dettagliate proposte di revisione del Testo unico del 1965, e sottolinea la contrarietà a frantumare il rischio professionale.

Aggiunge, per quanto attiene all'assicurazione dei dirigenti, che non si tratta di una richiesta dell'Inail (ricorda in merito l'obbligo derivante dalla giurisprudenza) e prospetta l'opportunità di modifiche relativamente ai lavoratori domestici.

Quanto all'equilibrio finanziario dell'Inail, egli conferma che, in passato per un paio di anni, c'è stata una crisi contributiva. Attualmente i crediti contributivi da riscuotere ammontano a circa 3.200 miliardi; la metà dei quali riguarda imprese senza dipendenti e non è da ritenere realmente esigibile.

Il professore BILLIA sottolinea l'esigenza di superare l'attuale obsoleto modello, anche sviluppando studi di settore e rileva che per i terremotati si è trattato di interventi di assistenza e che il rischio ambientale è strettamente connesso col principio di solidarietà. Ribadita, poi – per quanto riguarda gli aspetti sanitari – la necessità di armonizzare e

razionalizzare, cointeressando le stesse ASL, le regole che Inps ed Inail applicano nell'accertamento dei vari tipi di malattia, comprese quelle professionali, conclude formulando l'auspicio di un rafforzamento della prevenzione anche con il citato «archivio dei processi produttivi».

Il presidente Michele DE LUCA rinnova l'invito a far pervenire la documentazione sulle proposte di revisione della normativa, compresa la corrispondenza col Governo. Aggiunge inoltre che le tre Relazioni all'Assemblea (Doc. XVI-bis nn. 1, 2, 3) – approvate da questa Commissione nel corso di oltre due anni di lavoro – sono proprio in questi giorni all'esame dell'Assemblea senatoriale unitamente al disegno di legge n. 3593, richiamando una grande attenzione. In questo modo il Parlamento s'è riappropriato di tematiche che gli competono, evitando confusioni e allarmismi derivanti da interventi di soggetti non deputati a legiferare.

Il Presidente infine nel dichiarare conclusa l'audizione, coglie l'occasione, anche nome dei Commissari, per rivolgere – con cordiali saluti ed auguri – espressione di ringraziamento ed apprezzamento, per il contributo dato ai lavori della Commissione stessa dal Consigliere parlamentare Segretario della Commissione, chiamato ad incarico di direzione di Servizio del Senato. Il professore Billia si associa.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

122<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(3851)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce in sostituzione del relatore designato Besostri. Illustrato il provvedimento d'urgenza, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

**(3847)** *Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario*  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI riferisce sul contenuto del decreto-legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

**(3787) GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in sostituzione della senatrice Pasquali, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il presidente ANDREOLLI ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito la necessità di coordinare l'intervento legislativo al disegno di legge n. 2973-ter, all'esame delle Commissioni affari costituzionali e difesa.

La Sottocommissione consente.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 MARZO 1999

**178<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno La Volpe e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni per il settore lattiero-caseario. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 16, consente di rateizzare in sei rate semestrali gli importi dovuti dai produttori: occorre valutare se la non contestualità tra l'eventuale pagamento della multa alla Comunità europea e il recupero dei relativi importi dai produttori può comportare effetti di cassa a carico del bilancio dello Stato. Sarebbe opportuno, inoltre, acquisire dal Tesoro indicazioni sulle procedure di determinazione definitiva dell'ammontare delle multe in relazione alla definizione delle compensazioni nazionali, con particolare riferimento agli effetti finanziari di eventuali ritardi nel completamento delle citate procedure.

Il sottosegretario CUSUMANO fa presente che la rateizzazione stabilita al comma 16 dell'articolo 1 non comporta effetti negativi di cassa, tenuto conto che è prevista la corresponsione di interessi legali nel caso di dilazione e che è già stato effettuato il pagamento delle multe; precisa, inoltre, che un eventuale ritardo nella definizione delle procedure di compensazione nazionale non comporta effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(3851) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni per la partecipazione italiana agli interventi del Fondo monetario. Per quanto di competenza, segnala che le eventuali maggiori spese – derivanti dalla garanzia che il Tesoro può concedere sulle linee di credito attivate dalla Banca d'Italia nel limite di 2.500 miliardi – sono poste a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; rileva che il provvedimento introduce in via permanente la facoltà per il Tesoro di concedere garanzie di cambio e che non è chiaro se il limite quantitativo indicato è relativo ad un importo annuo o si riferisce allo *stock* esistente in ciascun momento. Pur tenendo conto che le unità previsionali relative alle garanzie di cambio hanno natura obbligatoria, occorrerebbe valutare se la copertura di tali nuovi oneri, che peraltro hanno carattere solo eventuale, possa essere effettuata sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il sottosegretario CUSUMANO conferma l'idoneità della copertura finanziaria, precisando che nel caso di imputazione degli eventuali oneri a carico delle unità previsionali indicate nel provvedimento si può ricorrere al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine al fine di adeguare le relative dotazioni.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta.

**(2793-ter) Ulteriori emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto: Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

**(50) BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri**

**(282) CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato**

**(358) LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri**

**(1181) FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari**

**(1386) PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri**

**(2958) BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma**

**(3060) PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti, accompagnati da una relazione della Ragioneria generale dello Stato, da parte delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sul testo proposto dal Comitato ristretto in materia di riassetto dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Segnala gli emendamenti 1.304 e 1.306, che rientrano nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, per il quale il parere sul testo ha previsto la condizione di assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato: si tratta quindi di valutare se detta condizione possa ritenersi sufficiente, alla luce del parere contrario reso su emendamenti analoghi. L'emendamento 1.307 sembra introdurre nell'ambito della delega un criterio molto più rigido di quello previsto nel testo. L'emendamento 4.104, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 4, affida ad un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 la determinazione della struttura organizzativa del Dipartimento di Pubblica sicurezza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi: sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro ulteriori valutazioni sulla validità di detti limiti, anche in considerazione della fonte normativa cui l'emendamento fa ricorso.

Segnala infine l'emendamento 3.123, che in base alla relazione tecnica potrebbe determinare maggiori spese non compensabili, e l'emendamento 4.0.109 che secondo la nota del Tesoro comporta nuovi oneri non quantificati e privi di copertura.

Il sottosegretario CUSUMANO osserva che la clausola di salvaguardia finanziaria posta quale condizione per l'attuazione delle deleghe per il riordino del ruolo dei sottufficiali dovrebbe consentire l'invarianza della spesa, tenuto conto che i contenuti dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe stesse dovranno garantire tale invarianza mediante la predisposizione delle relative analitiche relazioni tecniche dimostrative; in particolare esprime avviso favorevole in ordine agli emendamenti 1.304, 1.306 e 1.307.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere contrario, anche in base all'avviso espresso dal rappresentante del Tesoro, su alcuni emendamenti di analogo tenore a quelli in esame; ritiene quindi che la diversa opinione formulata nella seduta odierna debba essere ulteriormente approfondita in relazione alla possibilità di attuare le deleghe in un quadro di equilibrio finanziario e comunque comportare la revisione dei pareri precedentemente formulati.

La Sottocommissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti al fine di acquisire ulteriori informazioni sul merito degli stessi.

**(3431) Ordinamento della professione di sociologo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un disegno di legge che disciplina l'ordinamento della professione di sociologo, già approvato dalla Camera dei deputati. Sembrano recepite le condizioni poste nel parere reso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Con riferimento al comma 6 dell'articolo 21, sarebbe opportuno chiarire che a carico delle entrate conseguite dall'Ordine sono anche gli oneri per lo svolgimento delle elezioni di cui allo stesso comma 6.

Il sottosegretario CUSUMANO dichiara di non avere rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 21, comma 6, sono posti a carico delle entrate conseguite dall'Ordine.

**(3596) BONFIETTI e UCCHIELLI. - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in favore delle famiglie del disastro aereo di Verona, in ordine al quale segnala, per quanto di competenza, l'esigenza di aggiornare, nell'articolo 2, il riferimento al bilancio triennale.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia modificata la clausola di copertura, facendo riferimento al bilancio triennale 1999-2001.

**(3774) Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante modifiche al decreto legislativo n. 322 del 1989, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

*(3785) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121*

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per l'assunzione di 5.000 unità di personale nel triennio presso il Ministero degli interni, nell'ambito delle procedure di cui alla legge n. 449 del 1997 e delle dotazioni organiche. Occorrerebbe chiarire se le dotazioni organiche cui si fa riferimento (come determinate dal decreto legislativo n. 340 del 1982, successivamente modificato dal decreto-legge n. 9 del 1992) coincidono con le dotazioni organiche vigenti: tenuto conto che numerosi provvedimenti collegati sono intervenuti sulla definizione delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro (n. 537 del 1993, n. 549 del 1995, n. 662 del 1996); rileva, inoltre, che nel disegno di legge, che risulta non corredato di relazione tecnica, non viene esplicitato alcun criterio per la ripartizione delle assunzioni nel triennio e del nuovo personale tra qualifiche funzionali.

Occorrerebbe, inoltre, acquisire indicazioni in ordine alla attuazione delle procedure di cui alla legge n. 449 del 1997, anche in relazione alle esigenze emerse presso le altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto che la priorità accordata all'assunzione di 5.000 unità potrebbe comportare una maggiore rigidità nel funzionamento della procedura amministrativa per la programmazione delle assunzioni pubbliche con conseguente maggiore difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi.

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver precisato che le dotazioni organiche vigenti coincidono con quelle indicate nel disegno di legge, osserva che il provvedimento, emanato di concerto con la Funzione pubblica, non comporta maggiori oneri poiché le assunzioni sono effettuate nel rispetto delle procedure di programmazione, nell'ambito delle dotazioni organiche e ricorrendo in parte alla mobilità.

Il sottosegretario LA VOLPE, nel ricordare le funzioni di controllo svolte dal Ministro per la funzione pubblica sulle procedure di programmazione delle assunzioni di cui alla legge n. 449 del 1997, fa presente che il nuovo personale verrà inquadrato nelle qualifiche funzionali esistenti, proprie del pubblico impiego e che il numero delle unità assunte in ciascun esercizio del triennio non risulta programmabile, essendo determinato in base alle esigenze funzionali rappresentate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il senatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta osservando peraltro che è necessario che siano trasmesse ulteriori informazioni in ordine alla ripartizione delle assunzioni nel triennio e del personale tra le diverse qualifiche funzionali.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3033-B) Emendamenti al disegno di legge. – BATTAGLIA ed altri: Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il sottosegretario CUSUMANO chiede di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento.

**(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci**

(Parere su testo ed emendamenti alla 6ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio sul testo. Esame e rinvio per gli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso il 9 febbraio.

Il relatore FERRANTE ricorda che l'esame del disegno di legge, avviato il 9 febbraio scorso, è stato rinviato al fine di acquisire ulteriori indicazioni, in particolare dal Ministero delle finanze, in ordine ai rilievi di natura finanziaria derivanti dal disegno di legge, avendo comunque il rappresentante del Tesoro sottolineato gli effetti negativi di cassa derivanti dall'articolo 5 ed espresso avviso contrario sugli articoli 2, 6, 7 e 8.

Sono altresì pervenuti alcuni emendamenti, fra i quali segnala l'emendamento 5.1 il quale interviene nei criteri di corresponsione di interessi nel caso di pagamento differito dei diritti doganali.

Il sottosegretario CUSUMANO fa presente che l'eventuale approvazione degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 e 8.1 consente di superare l'avviso contrario già formulato sugli articoli 2, 5 e 8; in relazione agli articoli 6 e 7, osserva che il ridotto numero dei membri della commissione esaminatrice, rispetto alla composizione prevista dall'articolo 50 della legge n. 43 del 1973, nonché le caratteristiche delle prove selettive, consentono di escludere la sussistenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Rinvia alle valutazioni del Ministero delle finanze in ordine agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 6.1, 7.1 e 8.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, rinvia l'esame del provvedimento al fine di acquisire le valutazioni del Ministero delle finanze.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15 e 21*

ORE 15

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei*

*disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3494).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOSI ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERVELLO ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzioni; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- BONFIETTI e UCCHIELLI - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

### *In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).

### *In sede consultiva*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

ORE 21

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
  - PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
  - MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
  - COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
  - BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
  - FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
  - PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
  - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
  - MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
  - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
  - PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
  - PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
  - CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
  - PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- II. Esame del disegno di legge:
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- LISI. - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).
- SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

II. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 al disegno di legge n. 3712 attinenti.
- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

### III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).

- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

VIII. Esame del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMENZATO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997 (3307).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona (3800) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti (3851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace (3858) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma annuale di A/R n. SME/52/99 relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. «AP98» (n. 403).
- Programma pluriennale di A/R n. SME/53/99 relativo all'acquisizione di 480 visori IR per la visione notturna a medio raggio (n. 404).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
  - FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

- COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
  - PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
- 

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

### *In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
  - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - e della petizione n. 534 ad esso attinente.
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
  - PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
  - MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
  - BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
  - CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
  - RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
  - e della petizione n. 530 ad essi attinente.

### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco concernente l'istituzione e il finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno finanziario 1999 (n. 402).

*Affare assegnato*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari
- 

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese

agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
  - FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
  - DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
  - DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione (3130).

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15,15*

### *Procedure informative*

Interrogazione.

### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
  - MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
  - MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
  - VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. (2121).
  - SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

## III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

*In sede redigente*

## I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare*).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
  - TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
  - AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
  - MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 8,30*

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
- DE LUCA Athos e PIERONI. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (3847).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri in tema di legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 13,30*

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (S. 3847).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 (C. 5619).

Esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche (C. 5601).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 14*

Esame di una proposta di delibera relativa alle Tribune referendarie.

Esame della relazione ministeriale alla Commissione sull'attuazione del Contratto di servizio.

Seguito della discussione sulla partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri ad una trasmissione televisiva, in rapporto ai contenuti degli atti di indirizzo generale della Commissione, ed esame di una risoluzione connessa.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 13,30*

Audizione del dottor Mario Vichi, responsabile di gestione dell'impianto di Scarlino della società Ambiente spa.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 14*

*Procedura informativa*

Sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

Audizione del professor Giuseppe Tesauro, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 13,30*

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Audizione del Ministro Plenipotenziario Giuseppe Lo Iacono.

Esame, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 settembre 1993, n. 388, del progetto di decisione vincolante per l'Italia SCH-Com-ex (98) 53 2<sup>a</sup> rev.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 10 marzo 1999, ore 13,30*

Audizione del dott. Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset e del dott. Carmine Fotia, vice direttore di TMC News - Cecchi Gori Communications.

---

